SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 aprile 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE

16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale*
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 69/L

DECRETO LEGISLATIVO 18 gennaio 2002, n. **52.**

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo *B*).

02G0063

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2002, n. **53.**

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo *C*).

02G0064

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2002, n. **54.**

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo *A*).

02G0065

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 70

GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

02A03098 - 03099 - 03116 - 03115 - 03187 - 03186 - 03185

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2002.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di San Luca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 14 settembre 2000, registrato alla Corte dei conti in data 20 settembre 2000, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, al tempo vigente, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Luca (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e della legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Luca (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 15 marzo 2002

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 86 della Costituzione
PERA

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 3 Interno, foglio n. 177

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Luca (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 settembre 2000, registrato alla Corte dei conti in data 20 settembre 2000, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, della legge 22 luglio 1991, n. 221, al tempo vigente, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha intrapreso l'azione di ripristino della legalità operando in un ambiente che, a causa della permanente e condizionante influenza negativa esercitata dalla locale malavita organizzata, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarietà.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Reggio Calabria con relazioni in data 19 febbraio e 9 marzo 2002 che, nonostante i pur soddisfacenti risultati sinora conseguiti, lo stato di degrado ambientale e culturale ed il livello di sedimentazione della illegalità, che caratterizzano il territorio ed il tessuto sociale del Paese, ostacolano e rallentano l'azione protesa al completo recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

Nel corso della gestione straordinaria sono state affrontate le problematiche attinenti alla quasi totalità dei servizi, che non sono mai stati garantiti dalla precedente compagine amministrativa in ragione della forte incidenza del condizionamento delle organizzazioni criminali, che possono ancora interferire sulla democratica gestione dell'ente, traducendosi in grave disagio per la collettività locale.

In particolare, la commissione straordinaria ha evidenziato che i consistenti contributi e finanziamenti, alcuni dei quali già ottenuti, per la realizzazione di importanti e primarie opere pubbliche, costituiscono un'occasione appetibile per la criminalità organizzata, che, ancora presente sul territorio, potrebbe ingerirsi nelle fasi procedurali delle opere programmate, vanificando il processo di risanamento.

È necessario, pertanto, che la realizzazione dei lavori sia condotta dall'organo straordinario ad uno stato di avanzamento tale da evitare che si verifichino distorsioni e manipolazioni e, in definitiva, che si possa ricostituire l'intreccio perverso tra malavita locale, imprenditoria e forze politiche.

Per porre le basi di un ordinato e corretto assetto urbanistico, settore sul quale da sempre convergono gli interessi della criminalità organizzata, nonché per contrastare precise strategie poste in essere dalla precedente amministrazione per personali tornaconti affaristici, la commissione straordinaria ha avviato le procedure di contrasto all'abusivismo edilizio, disponendo anche le conseguenti ingiunzioni di demolizione dei manufatti abusivi.

È funzionale alla finalità di riqualificazione della gestione dell'ente il completamento della rideterminazione della pianta organica e delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale, a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza e legalità.

Con incisività è stato riorganizzato il settore della finanza comunale e dei tributi, già caratterizzato da ampie aree di evasione. In tale settore si registra un sensibile incremento della capacità di riscossione delle entrate proprie per effetto dell'attività di recupero di tributi e di canoni pregressi, svolta anche attraverso una capillare opera di sensibilizzazione della popolazione.

Come evidenziato nelle citate relazioni prefettizie, la situazione riscontrata nel comune di San Luca richiede un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze ed alle attese della collettività e la fattiva tutela degli interessi primari, nonché a consentire alla comunità locale di esprimere la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento al di fuori di possibili condizionamenti malavitosi.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, forte del suo consolidato insediamento, rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto di ulteriori sei mesi.

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viste le citate relazioni del prefetto di Reggio Calabria, che si intendono qui integralmente richiamate, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Luca (Reggio Calabria) per il periodo di sei mesi.

Roma, 13 marzo 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A03800

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2002.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Cirò.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 19 febbraio 2001, registrato alla Corte dei conti in data 27 febbraio 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Cirò (Crotone) per la durata di dodici mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Cirò (Crotone), fissata in dodici mesi, è prorogata per il periodo di dodici mesi.

Dato a Roma, addì 15 marzo 2002

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 86 della Costituzione
PERA

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 3 Interno, foglio n. 176

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cirò (Crotone) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 febbraio 2001, registrato alla Corte dei conti in data 27 febbraio 2001, per la durata di mesi dodici, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha intrapreso l'azione di ripristino della legalità operando in un clima di sostanziale ostilità.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Crotone con relazioni in data 22 febbraio e 1° marzo 2002, che la radicata situazione di illegalità che ha permeato il passato la gestione politico-amministrativa del comune non ha consentito di portare a completamento l'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento.

Nel corso della riunione svoltasi in data 19 febbraio 2002 con i responsabili delle locali forze dell'ordine, è stata infatti rilevata la persistenza del concreto rischio che le organizzazioni criminali operanti nel territorio possano ancora interferire sulla democratica gestione dell'ente attivando nuove forme di pressione e condizionamento. È stato evidenziato in proposito che, proprio in relazione alle funzioni svolte, un componente della commissione straordinaria è stato oggetto di atti intimidatori, che hanno richiesto la predisposizione di specifiche misure di vigilanza e tutela dello stesso.

La stessa commissione ha posto in rilievo che l'intrapresa azione di risanamento generale dell'ente, resa ancora più complessa a causa delle condizioni di dissesto in cui versa il comune, richiede un maggior lasso di tempo per il suo pieno espletamento, attesi i numerosi e delicati settori di attività amministrativa interessati.

In particolare, nel corso della gestione straordinaria sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di demolizione d'ufficio di numerosi manufatti abusivi, siti in area demaniale in zona costiera di rilevante pregio ambientale, ed è stato dato altresì impulso alle necessarie procedure di sgombero dei beni confiscati ad appartenenti alla criminalità organizzata al fine di destinare gli stessi a scopi sociali.

Pur essendo stati conseguiti importanti risultati mediante il recupero di essenziali risorse finanziarie e l'efficace opera di sensibilizzazione della cittadinanza al rispetto delle prescrizioni normative anche di carattere tributario, il risanamento generale dell'ente può essere pregiudicato dal pericolo ancora attuale di possibili illecite interferenze proprio in quei settori di contrasto all'abusivismo edilizio che vedono come soggetti passivi i principali esponenti della cosca locale.

Come evidenziato nelle citate relazioni prefettizie, la situazione riscontrata nel comune di Cirò richiede un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze ed alle attese della collettività e la fattiva tutela degli interessi primari, nonché a consentire alla comunità locale di esprimere la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento al di fuori di possibili condizionamenti malavitosi.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, forte del suo consolidato insediamento, rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto di ulteriori dodici mesi.

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viste le citate relazioni del prefetto di Crotone, che si intendono qui integralmente richiamate, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Cirò (Crotone) per il periodo di dodici mesi.

Roma, 13 marzo 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A03799

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2002.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 31 luglio 2000, registrato alla Corte dei conti in data 2 agosto 2000, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, al tempo vigente, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e i legalità e restituisca efficenza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costitutsce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 20 marzo 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 3 Interno, foglio n. 175

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 2000, registrato alla Corte dei conti in data 2 agosto 2000, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, al tempo vigente, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Come rilevato dal prefetto di Reggio Calabria con relazioni del 19 febbraio 2002 e del 9 marzo 2002, nonostante i soddisfacenti risultati conseguiti dalla commissione straordinaria incaricata della gestione provvisoria dell'ente con gli interventi di risanamento effettuati, il consolidato sistema di illegalità che ha permeato in passato la disciolta compagine amministrativa del comune ha rallentato l'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, completamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

L'opera avviata dalla commissione straordinaria ha, difatti, preliminarmente mirato a recidere i legami inquinanti mediante l'adozione di un apposito regolamento per l'effettuazione di gare per la fornitura di beni, servizi ed opere pubbliche, con la finalità di prevenire, attraverso la predisposizione di una griglia di controlli in accordo con le Forze dell'ordine, la partecipazione di ditte mafiose agli appalti e di ostacolare la contaminazione degli apparati comunali da parte degli ambienti malavitosi che ne avevano condizionato l'attività.

Si è inciso profondamente sull'apparato burocratico dell'ente attraverso la deliberazione di una nuova pianta organica, nella quale sono state ricomprese nuove figure professionali, il completamento degli organici della Polizia municipale, il rinnovamento del personale dell'area tecnica comunale e l'allontanamento di personaggi contigui alla malavita organizzata.

Anche la situazione finanziaria, che al momento dell'insediamento risentiva di una pesante condizione di indebitamento, è stata proficuamente risanata.

Nel settore dei lavori e degli appalti pubblici, la commissione, tenuto conto delle disponibilità finanziarie dell'ente, ha provveduto a confermare la programmazione solo delle opere connesse alle esigenze inderogabili della collettività, operando un'intensa attività di controllo e verifica progettuale e tecnica, anche con l'apporto di specifiche figure professionali cui è stata affidata la direzione del relativo settore.

Sono state avviate le procedure per la realizzazione di un centro commerciale e di una centrale elettrica che costituiscono importanti occasioni di rilancio dell'economia locale, ma che possono divenire oggetto di interferenze da parte della delinquenza organizzata, ancora presente nel territorio.

Alle gravi inefficienze rilevate nei servizi primari alla cittadinanza è stato fatto fronte, fra l'altro, con la riorganizzazione del sistema fognario e della distribuzione idrica e con l'affidamento ad una nuova ditta della raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Ulteriore contributo all'effettivo risanamento del tessuto socio-economico sarà offerto dall'assegnazione degli alloggi popolari, le cui procedure di pubblicazione della graduatoria provvisoria stanno per essere ultimate.

Pur essendo stati conseguiti risultati estremamente positivi per il ripristino della legalità nella gestione della cosa pubblica, anche attraverso l'efficace opera di sensibilizzazione della cittadinanza al rispetto delle prescrizioni normative, sussiste tuttavia la necessità di consolidare i risultati raggiunti.

Segnatamente nel settore dei lavori pubblici, su cui stanno confluendo consistenti finanziamenti, le fasi procedurali dell'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi, dell'indizione delle gare d'appalto e dell'esecuzione delle relative opere, necessitano di adeguate garanzie di legalità connaturate alla gestione straordinaria, per assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e prevenire fenomeni patologici di ingerenze da parte della criminalità organizzata che vanificherebbero la finalità di effettivo risanamento dell'ente.

Come evidenziato nelle citate relazioni prefettizie, la situazione riscontrata nel comune di Rizziconi richiede un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze ed alle attese della collettività e la fattiva tutela degli interessi primari, nonché a consentire alla comunità locale di esprimere la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento al di fuori di possibili condizionamenti malavitosi.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, forte del suo consolidato insediamento, rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto di ulteriori sei mesi.

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viste le citate relazioni del prefetto di Reggio Calabria, che si intendono integralmente richiamate, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) per il periodo di sei mesi.

Roma, 13 marzo 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A03802

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 marzo 2002.

Modifiche ed integrazioni al piano dei conti del sistema unico di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni di cui alla tabella *B* del decreto legislativo n. 279/1997.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che, da ultimo, sostituisce il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», ed in particolare l'art. 59, comma 1, che prevede che «le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e trasmettono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi», ed il connesso art. 18 del predetto decreto che prevede che «i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», che all'art. 17, lettera *d)*, prevede che alla base del processo annuale di predisposizione delle risorse venga preposta, da parte di ciascuna amministrazione, l'attività di valutazione dei costi sostenuti, dei rendimenti conseguiti e dei risultati ottenuti;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, riguardante le «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», che all'art. 5, comma 1, lettera *h)*, ha previsto l'introduzione di una contabilità economica analitica per centri di costo nell'ambito delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, di attuazione della suddetta legge n. 94, concernente l'«Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato», che al titolo III, articoli 10, 11 e 12, disciplina il sistema di contabilità economica analitica delle pubbliche amministrazioni, individuandone il piano dei conti, nella tabella *B* allegata allo stesso decreto legislativo;

Considerato che nel primo triennio di attuazione del sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni, avviata in prima istanza per le sole amministrazioni centrali dello Stato, si sono manifestate, anche in relazione alla intervenuta riorganizzazione dei Ministeri, esigenze tali da richiedere una revisione del piano dei conti al fine di una sua migliore e più puntuale applicazione;

Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 10 dello stesso decreto legislativo, che prevede che «il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, oggi Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può apportare integrazioni e modifiche alla suddetta tabella *B*»;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica ed all'integrazione del piano dei conti definito dalla tabella *B* allegata al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Decreta:

Articolo unico

1. Il piano dei conti del sistema unico di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni di cui alla tabella *B*, unita al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato ed integrato secondo l'allegato al presente decreto.

2. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2002

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO 1

SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICA ANALITICA DEI COSTI **TAB. B**

PIANO DEI CONTI

I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO
Personale	Comparto / Qualifica	Competenze fisse
		Componenti di retribuzione connesse al risultato
		Altre indennità
		Straordinario
		Contributi ed oneri
	Missioni italiane	Indennità di missione
		Spese di missione
	Missioni estere	Indennità di missione
		Spese di missione
	Altri costi di personale	Incarichi
		Gettoni di presenza
		Borse di studio e sussidi
		Buoni pasto
		Centri attività sociali, sportive e culturali
		Contributi per prestazioni sanitarie
		Contributi aggiuntivi
		Indennizzi
		Traslochi e trasporti
Beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta
		Cancelleria
		Stampati
	Giornali e pubblicazioni	Giornali e riviste
		Pubblicazioni
	Materiali e accessori	Beni alimentari
		Vestiario
		Equipaggiamento
		Carburanti, combustibili e lubrificanti
		Accessori per uffici, alloggi, mense
		Accessori per attività sportive e ricreative
		Strumenti tecnico-specialistici
		Materiale tecnico-specialistico
		Materiale informatico
		Medicinali, materiale sanitario e igienico
Prestazioni di servizi da terzi	Consulenza	Giuridico-amministrativa
		Tecnico-scientifica
		Informatica
		Interpretariato e traduzioni
		Esperti esterni
		Altre consulenze
	Assistenza	Psicologica, sociale e religiosa
		Medico-sanitaria
	Promozione	Pubblicità
		Organizzazione manifestazioni e convegni
	Formazione e addestramento	Formazione professionale generica
		Formazione professionale specialistica
		Addestramento personale

SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICA ANALITICA DEI COSTI **TAB. B**

PIANO DEI CONTI

I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO
	Manutenzione ordinaria	Immobili
		Mobili, arredi e accessori
		Impianti e macchinari
		Mezzi di trasporto
		Hardware
		Software
		Altri beni
	Noleggi, locazioni e leasing	Impianti e macchinari
		Immobili
		Hardware
		Licenze
		Mezzi di trasporto
		Altri beni
	Utenze e canoni	Telefonia fissa
		Telefonia mobile
		Reti di trasmissione
		Energia elettrica
		Acqua
		Gas
		Altri canoni
	Servizi ristorazione	Personale di leva
		Personale civile e militare
	Servizi ausiliari	Sorveglianza e custodia
		Pulizia e lavanderia
		Stampa e rilegatura
		Trasporti, traslochi e facchinaggio
		Prestazioni artigianali
		Addestramento animali
		Altri servizi ausiliari
Altri costi	Per doveri assolti dai cittadini	Giudici popolari
		Arruolamento
		Commissioni elettorali
		Servizio civile sostitutivo
		Collaborazione con le istituzioni
	Amministrativi	Oneri postali e telegrafici
		Assicurazioni
		Carte valori e valori bollati
		Rappresentanza
		Pubblicazione bandi di gara
		Registrazione contratti
		Iscrizioni ad ordini professionali
		Partecipazione ad organismi internazionali
		Diversi
	Straordinari	Oneri derivanti da rapporti con terzi
		Spese per differenze cambio
		Perdite su garanzie
		Sopravvenienze passive
		Insussistenze attive
		Minusvalenze da alienazioni
	Esborso da contenzioso	Personale dipendente
		Fornitori
		Cittadini
	Imposte	Imposte sul reddito
		Imposte sul patrimonio
		Imposte sul registro
		I.V.A.
		Altre imposte

SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICA ANALITICA DEI COSTI **TAB. B**

PIANO DEI CONTI

I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO
Oneri finanziari	Debito pubblico	Interessi
		Differenze di cambio
		Disaggio di emissione
		Commissioni
	Prestiti	Interessi
		Differenze di cambio
		Commissioni
	Altri finanziamenti	Interessi
		Differenze di cambio
		Commissioni
Premi per attività di giuoco	Lotto	
	Lotterie	
	Altri giochi	
Opere in corso	In costruzione	Vie di comunicazione
		Infrastrutture idrauliche
		Infrastrutture portuali e aeroportuali
		Opere per la sistemazione del suolo
		Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo
		Fabbricati industriali e costruzioni leggere
		Fabbricati militari
		Fabbricati rurali
		Opere destinate al culto
		Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico
		Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio
		Fabbricati militari
		Impianti sportivi
	In manutenzione straordinaria	Vie di comunicazione
		Infrastrutture idrauliche
		Infrastrutture portuali e aeroportuali
		Opere per la sistemazione del suolo
		Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo
		Fabbricati industriali e costruzioni leggere
		Fabbricati militari
		Fabbricati rurali
		Opere destinate al culto
		Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico
		Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio
		Fabbricati militari
		Impianti sportivi
Rimanenze	Beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati
		Materiale ed accessori
	Immobilizzazioni materiali - Beni mobili	Macchinari per ufficio
		Mobili ed arredi
		Hardware
		Equipaggiamento e vestiario
		Armi leggere
Ratei	Prestazioni di servizi da terzi	Prestazioni di servizi da terzi
	Altri costi	Altri costi
Risconti	Prestazioni di servizi da terzi	Prestazioni di servizi da terzi
	Altri costi	Altri costi

SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICA ANALITICA DEI COSTI **TAB. B**

PIANO DEI CONTI

I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO
	Tasse	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani
		Tassa per passi carrabili
		Tassa di possesso per mezzi di trasporto
		Altre tasse
Ammortamenti	Immobilizzazioni immateriali	Opere dell'ingegno
		Brevetti
		Diritti d'autore
		Avviamento
	Immobilizzazioni materiali-beni immobili	Vie di comunicazione
		Infrastrutture idrauliche
		Infrastrutture portuali e aeroportuali
		Opere per la sistemazione del suolo
		Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo
		Fabbricati industriali e costruzioni leggere
		Fabbricati militari
		Fabbricati rurali
		Opere destinate al culto
		Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico
		Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio
		Impianti sportivi
	Immobilizzazioni materiali-beni mobili	Mezzi di trasporto stradali leggeri
		Mezzi di trasporto stradali pesanti
		Mezzi di trasporto aerei
		Mezzi di trasporto marittimi
		Macchinari per ufficio
		Mobili e arredi per ufficio
		Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
		Mobili e arredi per locali ad uso specifico
		Impianti e attrezzature
		Hardware
		Equipaggiamento e vestiario
		Armi leggere
		Armi pesanti
		Mezzi terrestri da guerra
		Mezzi aerei da guerra
		Mezzi navali da guerra
		Opere artistiche
		Materiale bibliografico
		Strumenti musicali
		Animali
	Manutenzioni straordinarie	Vie di comunicazione
		Infrastrutture idrauliche
		Infrastrutture portuali ed aeroportuali
		Opere per la sistemazione del suolo
		Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo
		Fabbricati industriali e costruzioni leggere
		Fabbricati militari
		Fabbricati rurali
		Opere destinate al culto
		Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico
		Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio
		Impianti sportivi
		Mezzi di trasporto stradali pesanti
		Mezzi di trasporto aerei
		Mezzi di trasporto marittimi
		Mobili ed arredi
		Impianti e attrezzature
		Hardware
		Software
		Armi pesanti
		Mezzi terrestri da guerra
		Mezzi aerei da guerra
		Mezzi navali da guerra
		Opere artistiche
		Materiale bibliografico
		Strumenti musicali

SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICA ANALITICA DEI COSTI **TAB. B**

PIANO DEI CONTI

I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO
Trasferimenti correnti	Amministrazioni centrali	Assemblee legislative
		Corte Costituzionale
		Presidenza della Repubblica
		Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
		Consiglio Superiore della Magistratura
		Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali
		Corte dei conti
		Presidenza del Consiglio dei Ministri
		Agenzie
		Autorità
		Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica
		Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
		Enti di ricerca
		Altri
	Amministrazioni locali	Regioni
		Comuni e province
		Enti produttori di servizi sanitari
		Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica
		Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
		Altri enti locali
	Università statali	
	Enti di previdenza	Enti di previdenza e di assistenza sociale
	Famiglie e istituzioni sociali private	Prestazioni di assistenza sociale in denaro
		Altre prestazioni sociali in denaro
		Trasferimenti di assistenza sociale in natura
		Altri trasferimenti sociali in natura
		Altri trasferimenti a famiglie
		Altri trasferimenti a istituzioni sociali private
	Imprese	Contributi alle importazioni
		Altri contributi ai prodotti
		Contributi in conto interessi
		Altri contributi alla produzione
		Altri trasferimenti a imprese
	Estero	Unione Europea
		Risorse proprie CEE
		Altri trasferimenti all'estero
Contributi agli investimenti	Amministrazioni centrali	Agenzie
		Autorità
		Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica
		Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
		Enti di ricerca
	Amministrazioni locali	Regioni
		Comuni e province
		Enti produttori di servizi sanitari
		Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica
		Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
	Università statali	
	Enti di previdenza	Enti di previdenza e di assistenza sociale
	Famiglie e istituzioni sociali private	
	Imprese	Private
		Pubbliche
	Estero	Unione Europea
		Altri trasferimenti all'estero

SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICA ANALITICA DEI COSTI **TAB. B**

PIANO DEI CONTI

I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO
Altri trasferimenti in conto capitale	Amministrazioni pubbliche	Ripiano debiti pregressi
		Trasferimenti a gestioni speciali della Cassa Depositi e Prestiti
		Altri
	Imprese	Ripiano debiti pregressi
		Altri
	Famiglie e istituzioni sociali private	
	Somme non altrove classificate	
Fondi da assegnare	Fondi speciali	
	Fondi di riserva	
	Altri fondi da ripartire	
Rimborsi e poste correttive	Rimborsi passività finanziarie	Titoli del debito Pubblico
		Prestiti
	Restituzioni di imposte	
	Altre poste correttive	

DESCRIZIONE DELLE VOCI DEL PIANO DEI CONTI

PERSONALE: personale legato all'amministrazione con contratti a tempo indeterminato e a tempo parziale, in forma temporanea, o con contratti di tipo privatistico, la cui attività si realizza nelle amministrazioni dello Stato. Si intende compreso anche il personale che pur non appartenendo ai centri di costo dell'amministrazione, svolge attività nell'amministrazione stessa.

Comparto/qualifica: ovverosia singole categorie professionali distinte per i vari comparti;

componenti fisse: stipendio tabellare, Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), Indennità integrativa speciale (I.I.S.), indennità di amministrazione e tredicesima mensilità;

componenti di retribuzione connesse al risultato: cioè costi sostenuti in relazione al raggiungimento di obiettivi di produttività e di miglioramento della qualità della prestazione individuale o collettiva, come «la retribuzione di risultato» per i dirigenti e le componenti del Fondo unico di amministrazione legate alla «produttività»;

altre indennità: (fisse e variabili) non legate alla «produttività, ad esempio elementi del Fondo unico di amministrazione non legati alla produttività;

straordinario: cioè il trattamento economico riconosciuto al dipendente per lo svolgimento delle proprie mansioni oltre l'orario di lavoro previsto contrattualmente;

contributi ed oneri: cioè oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione e l'IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) sulle retribuzioni del personale dipendente.

Missioni italiane e missioni estere: ovverosia costi sostenuti - sia a titolo di diaria sia come rimborso spese, che derivano dall'espletamento dell'attività di servizio al di fuori della sede di lavoro del dipendente, e per le quali il dipendente può sostenere spese e/o disagi;

indennità di missione: costi sostenuti per risarcire i disagi che il dipendente in missione affronta per espletare l'attività di competenza;

spese di missione: costi sostenuti direttamente o sotto forma di rimborso per le spese di trasporto, vitto, alloggio e assicurazione.

Altri costi del personale: ovverosia ulteriori compensi legati all'attività svolta e quelli legati a cariche assunte nell'amministrazione, e i servizi di cui può usufruire il personale non legati allo svolgimento dell'attività lavorativa per:

incarichi: ovverosia corrispettivi per particolari incarichi conferiti nell'ambito della pubblica amministrazione;

gettoni di presenza: ovverosia oneri derivanti dalla partecipazione del personale a commissioni, convegni o altro;

borse di studio e sussidi: ovverosia costi sostenuti per sovvenzionare, ad esempio, il personale e/o i familiari per il conseguimento di titoli di studio scolastici, e/o per la partecipazione a concorsi, nonché in particolari circostanze di necessità e disagio;

buoni pasto: ovverosia costi sostenuti per il contributo monetario o per l'acquisto di buoni forniti ai dipendenti a titolo di indennità di pasto;

centri attività sociali, sportive e culturali: ovverosia contributi per gli spacci e per le convenzioni con centri sportivi;

contributi per prestazioni sanitarie: ovverosia oneri sostenuti per rimborsare al dipendente le spese per visite mediche o per altre prestazioni sanitarie, non espressamente richieste per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

contributi aggiuntivi: ovverosia importi erogati a fondi assistenziali o previdenziali dei lavoratori versati in forma collettiva e non vincolati ai singoli dipendenti;

indennizzi: ovverosia costi sostenuti per risarcire i danni subiti nell'espletamento della propria attività lavorativa;

trasporti e traslochi: ovverosia costi sostenuti per sovvenzionare il trasloco conseguente a trasferimenti di sede di lavoro (ad esempio: quelli relativi agli oggetti e alla mobilia del dipendente).

BENI DI CONSUMO: ovverosia i costi relativi ai beni in uso alle amministrazioni, che esauriscono la loro vita utile nel momento stesso del consumo o in un arco temporale molto limitato, o che sono acquistati in modo ricorrente e per i quali si può supporre, quindi, una spesa ciclica e «costante» nel tempo.

Carta, cancelleria e stampati:

carta: in particolare quella per le fotocopiatrici;

cancelleria: ovverosia materiale di «facile consumo» per il quotidiano uso d'ufficio (ad esempio: penne, matite, portamine, evidenziatori, buste, raccoglitori, cartelle, etichette, nastro adesivo, spago, nastri per macchine per scrivere, biglietti da visita, correttori, punti

metallici, inchiostri, timbri e tamponi per timbri, colla, blocchetto adesivo, blocco notes, cucitrice, levapunti, foratrici, forbici, righelli, set da scrittoio, tagliacarte, apribuste, ecc.);

stampati e modelli: cioè modulistica interna ed esterna, modelli prestampati, ecc.

Giornali e pubblicazioni: distribuite ai dipendenti quali strumenti del proprio lavoro, purché non costituenti raccolte e dotazioni di uffici:

giornali e riviste;

pubblicazioni.

Materiali e accessori:

beni alimentari: ovverosia viveri per o in sostituzione del servizio mensa, cibo per il sostentamento di animali (ad esempio: generi alimentari per mense, per razioni viveri ai militari, foraggi ed altro cibo per animali, ecc.);

vestiario: ovverosia abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività (ad esempio: divise, tute da lavoro, berretti, scarpe, ecc.);

equipaggiamento: ovverosia beni che costituiscono equipaggiamenti per persone e animali, necessari allo svolgimento di specifiche attività (ad esempio: giubbotti antiproiettile, mute, elmetti, maschere antigas, zaini, palette per segnalazioni, selle, museruole, redini, guinzagli, strumenti musicali, ecc.) e che non hanno un valore tale da presupporre l'ammortamento del costo;

carburanti, combustibili e lubrificanti: ovverosia materiale utilizzato per il funzionamento di impianti di riscaldamento o utilizzato per il funzionamento di mezzi soprattutto di trasporto;

accessori per uffici, alloggi, mense: ovverosia beni in dotazione ad uffici, alloggi, mense e locali di rappresentanza, il cui acquisto sia considerabile e ricorrente;

accessori per attività sportive e ricreative: ovverosia attrezzature e accessori utilizzati per questo tipo di attività;

strumenti tecnico-specialistici: ovverosia materiale ed attrezzature utilizzate per lo svolgimento di attività tipiche (istituzionali e non) di singole amministrazioni non riconducibili ad altre categorie;

materiale tecnico-specialistico: ovverosia materiale di «facile consumo» ed attrezzature utilizzate per mantenere in efficienza e in buono stato edifici, impianti, apparecchi, arredi, veicoli;

materiale informatico: ovverosia accessori e materiali per computer, stampanti e tutto ciò che concerne le attrezzature informatiche;

medicinali, materiale sanitario ed igienico: ovvero materiale e piccole attrezzature utilizzate per la pulizia e l'igiene di locali, beni e persone, o prodotti farmaceutici per la cura e prevenzione di malattie dell'uomo e degli animali, e materiali di pronto soccorso.

PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI: ovverosia tutti i costi relativi all'acquisto di servizi forniti da soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Tali servizi possono essere utilizzati a supporto delle attività istituzionali o per il mantenimento e per il funzionamento della struttura dell'amministrazione.

Consulenza: si riferisce alle prestazioni fornite da terzi finalizzate a svolgere un'attività a supporto dei compiti assegnati istituzionalmente all'amministrazione.

giuridico-amministrativa: prestata in campo giuridico ed amministrativo;

tecnico-scientifica: prestata nei settori tecnico e scientifico ad integrazione dei compiti delle amministrazioni, includendo prestazioni nel campo ingegneristico ed edile, chimico, della ricerca, del restauro, ecc.;

informatica: prestata nel campo informatico (ad esempio: studi di fattibilità, progetti, di realizzazione ced, assistenza tecnica, conduzione e gestione sistemi, gestione della sicurezza, acquisizione, dati, assistenza on-site ...); non vi rientrano, perché allocate su altre, le attività prestate da terzi per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sul software di proprietà e le attività di realizzazione di software di proprietà;

interpretariato e traduzioni: cioè servizi resi da interpreti e traduttori;

esperti esterni: intesi come prestazioni altamente professionali, forniti da terzi volte a supportare particolari attività quali la partecipazione a comitati, consigli, ecc. (es. consiglio degli esperti);

altre consulenze: nella quale voce possono confluire tutti quei costi che pur essendo assimilabili alle «consulenze» non trovano un'esatta collocazione nei punti precedenti.

Assistenza: ovverosia le prestazioni specialistiche riferite ai servizi resi da medici, infermieri, paramedici (anche con riferimento alla legge n. 626) e da psicologi, assistenti sociali, religiosi;

assistenza psicologica, sociale e religiosa;

assistenza medico-sanitaria.

Promozione: prestazioni fornite da terzi per l'organizzazione di manifestazioni a carattere ufficiale e per la promozione e la divulgazione di informazioni di interesse dei cittadini:

pubblicità;

organizzazione manifestazioni e convegni.

Formazione ed addestramento: prestazioni fornite da terzi e finalizzate all'acquisizione di interventi formativi e di addestramento:

formazione professionale generica: ovverosia seminari, corsi di formazione che non attengono alla missione istituzione dell'amministrazione quali corsi di lingua, corsi per il personale amministrativo, ecc.;

formazione professionale specialistica: ovverosia corsi di formazione che attengono alla missione istituzionale dell'amministrazione come ad esempio corsi per piloti (Aeronautica), ecc.;

addestramento personale: ai sensi della legge n. 626.

Manutenzione ordinaria: prestazioni fornite da terzi finalizzate al mantenimento in efficienza e in buono stato dei seguenti beni impiegati per lo svolgimento delle attività delle amministrazioni:

immobili: ovverosia servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e buono stato di immobili;

mobili, arredi e accessori: ovverosia servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e buono stato di mobili, arredi, accessori, equipaggiamenti; sono incluse le prestazioni di falegnami, tappezzieri, ecc.;

impianti e macchinari: ovverosia servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e buono stato di impianti e macchinari (es.: impianto di riscaldamento), comprensivi eventualmente di pezzi di ricambio; sono incluse le prestazioni di meccanici, idraulici, elettricisti, ecc.;

mezzi di trasporto: ovverosia servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e buono stato di mezzi di trasporto, comprensivi eventualmente di pezzi di ricambio; sono incluse le prestazioni di meccanici, ecc.;

hardware: ovverosia servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e buono stato dei sistemi automatizzati, inclusi gli apparati per le reti ed i lavori di cablaggio;

software: ovverosia gli interventi di manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva che non incrementano il valore del software di proprietà, distinto in software applicativo e software di base;

altri beni: ovverosia gli interventi di manutenzione ordinaria su beni che non rientrano nelle categorie precedenti.

Locazioni, noleggi, leasing: costi derivanti da contratti stipulati con terzi per noleggi, leasing e locazioni di beni di proprietà di terzi, relativi a:

impianti e macchinari: ovverosia relativo al complesso delle macchine e delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività comprese le fotocopiatrici;

immobili: ovverosia relativo ai beni durevoli aventi una consistenza fisica che non possono essere portati in altro luogo senza pregiudizio della loro integrità;

hardware: relativo alle macchine connesse al trattamento automatizzato di dati, inclusi gli apparati per le reti ed i lavori di cablaggio;

licenze: licenze d'uso ossia comportanti l'acquisizione del diritto all'utilizzo condizionato di un software di cui non si acquisisce la proprietà (ad esempio: licenze d'uso di MS-Windows o di prodotti correnti per l'automazione d'ufficio), distinto per software applicativo e software di base;

mezzi di trasporto: relativo ai veicoli che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre (via terra, via mare o via aerea);

altri beni: ovverosia relativo al complesso delle macchine e delle attrezzature che non sono specificate nelle categorie precedenti.

Utenze e canoni: costi che si sostengono per la fruizione di un servizio erogato da terzi, regolati contrattualmente da pagamenti periodici, a volta composti da una parte fissa e da una parte variabile correlata al consumo effettivo per:

telefonia fissa: ovverosia il costo derivante dall'utilizzo del servizio telefonico fisso;

telefonia mobile: ovverosia il costo derivante dall'utilizzo del servizio telefonico mobile;

reti di trasmissione: ovverosia il costo derivante dall'utilizzo di sistemi di trasmissione dei dati;

energia elettrica: ovverosia il costo derivante dall'utilizzo di forniture di energia elettrica;

acqua: ovverosia il costo derivante dall'utilizzo di forniture di acqua;

gas: ovverosia il costo derivante dall'utilizzo di forniture di gas;

altri canoni: ovverosia il costo derivante dall'abbonamento a banche dati, canoni radiotelevisivi e simili.

Servizi ristorazione: prestazioni richieste a terzi per servizi di mensa e ristorazione:

personale di leva;

personale civile e militare.

Servizi ausiliari: prestazioni di servizi resi da terzi non classificabili in altre voci e che sono spesso finalizzate al mantenimento e al funzionamento della struttura:

sorveglianza e custodia: ovverosia servizi di vigilanza esterna ed interna di immobili e custodia di beni mobili;

pulizia e lavanderia: ovverosia servizi di pulizia di locali e di lavanderia per vestiario, equipaggiamenti e biancheria varia;

stampa e rilegatura: ovverosia servizi di stampa, fotocomposizione, fotoriproduzione, rilegatura, ecc.;

trasporti, traslochi e facchinaggio: ovverosia servizi di trasporto, trasloco e facchinaggio, relativo a beni e persone svolte nell'ambito lavorativo;

prestazioni artigianali: ovverosia servizi acquistati a beneficio del personale quali ad esempio barbiere, calzolaio, ecc.;

addestramento animali: ovverosia attività di addestramento animali;

altri servizi ausiliari: in cui confluiscono tutti quei costi che pur essendo assimilabili agli altri «servizi ausiliari» non trovano un'esatta collocazione nelle voci precedenti.

ALTRI COSTI: costi che le amministrazioni possono sostenere nello svolgimento dei compiti ad esse assegnati.

Per doveri assolti dai cittadini: costi sostenuti per compensare i cittadini chiamati a svolgere temporaneamente particolari attività funzionali per lo Stato:

giudici popolari: ovverosia remunerazione ai cittadini chiamati a svolgere funzioni di giudice popolare;

arruolamento: ovverosia remunerazione ai cittadini per il periodo necessario all'espletamento delle procedure di arruolamento;

commissioni elettorali: ovverosia remunerazione ai cittadini chiamati a svolgere attività nelle commissioni elettorali;

servizio civile sostitutivo: ovverosia gli oneri per rimborsare gli enti che, fruendo delle prestazioni fornite dai giovani che effettuano il servizio civile, ne sostengono i relativi costi;

collaborazione dei cittadini con le istituzioni: in cui possono rientrare i premi corrisposti per il ritrovamento di beni di particolare valore storico, archeologico e artistico o altro.

Amministrativi: costi di natura varia sostenuti per lo svolgimento di attività di carattere amministrativo:

oneri postali e telegrafici: ovverosia oneri derivanti dall'invio di missive, telegrammi, ecc., addebitabili all'amministrazione mittente;

assicurazioni: ovverosia oneri derivanti dalla stipula di contratti di assicurazione, obbligatoria o facoltativa, per persone, animali e cose (ad esempio: responsabilità civile o furti);

carte-valori, bollati, registrazione contratti: ovverosia oneri derivanti dall'acquisto di carte costituenti valori in quanto rappresentative per lo Stato di obbligazioni, autorizzazioni, certificazioni, ricevute di introiti, spese per la registrazione di contratti, ecc;

costi per rappresentanza: ovverosia oneri derivanti da attività di rappresentanza compresi i beni di rappresentanza, le onorificenze ed i servizi di ristorazione connessi alle spese di rappresentanza;

pubblicazioni di bandi di gara: ovverosia oneri connessi all'espletamento di gare per la fornitura di beni e servizi;

registrazione contratti: ovverosia costi sostenuti per la registrazione contratti;

iscrizioni ad ordini professionali: ovverosia oneri derivanti dalla necessità di iscriversi ad ordini professionali;

partecipazione ad organismi interni ed internazionali: ovverosia contributi ordinari versati ad organismi interni ed internazionali che fanno riferimento esclusivamente ai casi in cui un centro di costo partecipa in modo esclusivo o del tutto preminente alle attività dell'organismo in questione e ne riceve in cambio le controprestazioni; in tutti gli altri casi la quota di partecipazione va considerata un costo riferibile allo Stato nel suo complesso;

diversi: costi che pur essendo assimilabili ai costi amministrativi non trovano un'esatta collocazione nelle voci precedenti.

Straordinari: costi che si generano nello svolgimento delle attività dell'amministrazione, anche a carattere di eccezionalità, e che non rientrano nelle altre voci classificate:

oneri derivanti da rapporti con terzi: ovverosia costi definiti contrattualmente come oneri accessori, quali ad esempio costi di commissione bancaria, interessi bancari per l'impiego di fondi anche in temporanea assenza di copertura, nonché forme di penali previste contrattualmente;

spese per differenze cambio: ovverosia oneri generati dalle oscillazioni del tasso di cambio della lira rispetto alla valuta utilizzata;

perdite su garanzie: ovverosia costi derivanti da inadempienze di contratti garantiti dallo Stato;

sopravvenienze passive: ovverosia costi che derivano da fatti per i quali l'insorgere dell'onere è estraneo alla gestione ordinaria di impresa ad esempio oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione;

insussistenze attive: oneri generati dalla perdita di valore di beni andati perduti o danneggiati per incendio, furto, eventi accidentali;

minusvalenze da alienazioni: ossia le minusvalenze che si potrebbero generare sui beni patrimoniali dimessi.

Esborso per contenzioso: la voce fa riferimento ai costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze esecutive di cause amministrative o civili che lo vedono coinvolto, distinte in base al destinatario dell'esborso:

personale dipendente: costi derivanti da cause in cui lo Stato viene giudicato in relazione alla sua posizione di datore di lavoro;

fornitori: costi derivanti da cause in cui lo Stato è coinvolto con i propri fornitori;

cittadini: costi derivanti da cause in cui lo Stato è coinvolto nel ruolo di fornitore di servizi sia come amministratore pubblico sia in quanto parte di un rapporto di tipo privatistico.

Imposte: alla voce si riferiscono le prestazioni obbligatorie di denaro dovute allo Stato stesso o ad altri enti pubblici territoriali e misurate in relazione alla capacità contributiva, senza avere diritto a un corrispettivo specifico:

imposte sul reddito: costo relativo all'imposizione sul reddito prodotto;

imposte sul patrimonio: costo relativo all'imposizione sui beni patrimoniali di proprietà delle amministrazioni;

imposte di registro: costo relativo all'imposizione derivante dal dover dare pubblicità legale a determinati eventi (ad esempio: stipula di contratti, emanazione di sentenze, ecc.);

imposta sul valore aggiunto: costo relativo all'imposizione sul valore aggiunto (I.V.A.);

altre imposte: costi relativi ad imposizioni con carattere residuale rispetto alle precedenti.

Tasse:

tassa rimozione rifiuti solidi urbani: per il servizio di rimozione dei rifiuti solidi urbani;

tassa per passi carrabili: per l'apertura di accessi su vie pubbliche;

tassa di possesso per mezzi di trasporto: connessa ai mezzi di trasporto;

altre tasse: derivanti da tassazioni con carattere residuale rispetto alle precedenti.

AMMORTAMENTI: quote dei costi per l'acquisizione dei beni durevoli, sia quelle dei costi relativi alle manutenzioni straordinarie, ovverosia per quelle manutenzioni che, aumentando il valore dei beni durevoli, sono sottoposte allo stesso criterio di valorizzazione del bene su cui è operata la manutenzione;

immobilizzazioni immateriali: costi relativi ai beni durevoli che pur non avendo una consistenza fisica, possono essere oggetto di valutazione economica. Nella voce confluiscono gli ammortamenti relativi alle seguenti categorie di beni:

opere dell'ingegno: ovvero il costo relativo allo sfruttamento delle opere dell'ingegno diverse dalle invenzioni industriali (cioè software, distinto in applicativo e di base, esclusi i pacchetti applicativi in licenza d'uso);

brevetti: ovvero il costo relativo all'utilizzo esclusivo di invenzioni (sfruttamento industriale);

diritti d'autore: ovvero il costo relativo al riconoscimento all'autore di opere;

avviamento: ossia la differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione, da parte dello Stato, di una azienda (o il valore di conferimento della medesima) ed il valore corrente attribuito agli elementi patrimoniali attivi e passivi che la compongono;

immobilizzazioni materiali - beni immobili: costi relativi ai beni durevoli aventi una consistenza fisica tale da non permetterne il trasporto in altro luogo senza pregiudizio della loro integrità. Nella voce confluiscono gli ammortamenti relativi alle seguenti categorie di beni:

vie di comunicazione: ovvero il costo relativo alle infrastrutture volte al collegamento di diversi punti, consentendo lo svolgimento del traffico (strade, autostrade, valichi, ponti, ferrovie, funivie, ecc.);

infrastrutture idrauliche: ovvero il costo relativo ai beni volti alla regolamentazione dei corsi d'acqua ed al suo corretto deflusso (dighe, argini, sistemazione corsi d'acqua, canali d'irrigazione, acquedotti, fognature, ecc.);

infrastrutture portuali e aeroportuali: ovvero il costo relativo ai beni che permettono il funzionamento di porti e aeroporti (porti, moli, banchine, darsene, escavazioni, fari, fanali, aeroporti, torri di controllo, ecc.);

opere per la sistemazione del suolo: ovvero il costo relativo agli interventi per dare un opportuno assetto al territorio (bonifiche, recinzioni aree protette, rimboschimenti, ecc.);

fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo: ovvero il costo relativo alle costruzioni in muratura destinate ad uso abitativo, commerciale e governativo (edifici pubblici, uffici o abitazioni del personale, scuole, case popolari, carceri, ospedali, ambasciate, ecc.);

fabbricati industriali e costruzioni leggere: ovvero il costo relativo alle costruzioni in muratura destinate ad uso industriale e costruzioni secondarie (centrali elettriche, industrie, inceneritori, pensiline, ecc.);

fabbricati militari: ovvero il costo relativo alle infrastrutture volte alle costruzioni in muratura destinate ad uso militare (caserme, ecc.);

fabbricati rurali: ovvero il costo relativo alle costruzioni in muratura, che si trovano in siti rurali destinate ad uso agricolo o di allevamento;

opere destinate al culto: intendendosi con ciò le costruzioni in muratura destinate ad essere luoghi di culto (es.: chiese, moschee, ecc.);

beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico: ovvero il costo relativo alle opere di scultura o struttura architettonica di valore culturale, storico, archeologico ed artistico (fontane, obelischi, edifici di valore artistico, scavi, biblioteche, musei, teatri, chiese, case in cui hanno vissuto personaggi famosi, ecc.);

strade ferrate e relativi materiali di esercizio: ovvero il costo relativo alle infrastrutture volte al collegamento di diversi punti mediante sistemi ferroviari (ferrovie, binari, ecc.);

impianti sportivi: ovvero il costo relativo ad infrastrutture volte all'espletamento di attività sportive;

immobilizzazioni materiali - beni mobili: costi relativi ai beni durevoli aventi una consistenza fisica tale da permetterne lo spostamento. In tale voce confluiscono gli ammortamenti relativi alle seguenti categorie di beni:

mezzi di trasporto leggeri: ovverosia il costo relativo all'insieme dei veicoli di piccole dimensioni che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via terra (autovetture, motociclette, biciclette, motocicli, furgoni, volanti, ecc.);

mezzi di trasporto pesanti: ovverosia il costo relativo all'insieme dei veicoli di grandi dimensioni che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via terra (camion, autobus, autoblindo, ecc.);

mezzi di trasporto aerei: ovverosia il costo relativo all'insieme dei veicoli che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via aerea (aerei, elicotteri, ecc.);

mezzi di trasporto marittimi: ovverosia il costo relativo all'insieme dei veicoli che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via mare (navi, motovedette, cisterne, sommergibili, ecc.);

macchinari per ufficio: ovverosia il costo relativo a beni in dotazione agli uffici per lo svolgimento e l'automazione di compiti specifici;

mobili e arredi per ufficio: ovverosia il costo relativo a oggetti per l'arredamento di uffici, allo scopo di rendere l'ambiente funzionale rispetto alle sue finalità;

mobili e arredi per alloggi e pertinenze: ovverosia il costo relativo a oggetti per l'arredamento di ambienti destinati ad alloggio, ristorazione e rappresentanza, mense;

mobili e arredi per locali ad uso specifico: ovverosia il costo relativo a oggetti per l'arredamento per ambienti destinati allo svolgimento di particolari attività;

impianti e attrezzature: ovverosia costo relativo al complesso delle macchine e delle attrezzature necessarie allo svolgimento di una attività;

hardware: ovvero il costo relativo alle macchine connesse al trattamento automatizzato di dati (calcolatori, terminali, personal computer, stampanti, modem, apparati attivi e passivi per le reti e lavori di cablaggio, server, scanner, ecc.);

equipaggiamento e vestiario: ovverosia beni che costituiscono equipaggiamenti per persone e animali, necessari allo svolgimento di specifiche attività il cui valore presuppone la necessità di ammortizzare il costo;

armi leggere: ovverosia costo relativo alle dotazioni di piccole dimensioni utilizzate per i compiti di difesa del territorio nazionale e salvaguardia dell'ordine pubblico;

armi pesanti: ovverosia costo relativo alle dotazioni di grandi dimensioni utilizzate per i compiti di difesa del territorio nazionale e salvaguardia dell'ordine pubblico;

mezzi terrestri da guerra: ovverosia costo relativo ai veicoli terrestri, utilizzati per compiti di difesa del territorio nazionale;

mezzi aerei da guerra: ovverosia il costo relativo ai veicoli aerei utilizzati per compiti di difesa del territorio nazionale;

mezzi navali da guerra: ovverosia costo relativo ai veicoli aerei utilizzati per compiti di difesa del territorio nazionale (incrociatori, portaerei, ecc.);

opere artistiche: ovverosia costo relativo agli insiemi di opere artistiche formanti una collezione e opere cui si riconosce un valore estetico e artistico (collezioni di quadri o statue, raccolte discografiche, quadri, statue, ecc.);

materiale bibliografico: ovverosia costo relativo a libri, pubblicazioni, materiale multimediale di valore tale da essere suscettibile di ammortamento;

opere artistiche: ovverosia costo relativo agli insiemi di opere artistiche formanti una collezione e opere cui si riconosce un valore estetico e artistico (collezioni di quadri o statue, raccolte discografiche, quadri, statue, ecc.);

strumenti musicali: ovverosia costo di strumenti musicali di proprietà dello Stato;

animali: ovverosia costo di animali utilizzati come ausilio in attività operative.

Manutenzioni straordinarie: nella voce confluiscono gli ammortamenti relativi alla manutenzione straordinaria operata sulle seguenti categorie di beni, per le cui descrizioni si rimanda alle stesse voci descritte in ammortamenti - beni immobili e ammortamenti - beni mobili:

*vie di comunicazion*e;

infrastrutture idrauliche;

infrastrutture portuali e aeroportuali;

opere per la sistemazione del suolo;

fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo;

fabbricati industriali e costruzioni leggere;

fabbricati militari;

fabbricati rurali;

opere destinate al culto;

beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico;

strade ferrate e relativi materiali di esercizio;

macchinari per ufficio;

mobili e arredi;

impianti ed attrezzature;

mezzi di trasporto stradali leggeri;

mezzi di trasporto stradali pesanti;

mezzi di trasporto aerei;

mezzi di trasporto marittimi;

impianti ed attrezzature;

hardware;

software;

armi pesanti;

mezzi terrestri da guerra;

mezzi aerei da guerra;

mezzi navali da guerra;

opere artistiche;

materiale bibliografico;

strumenti musicali.

ONERI FINANZIARI: ovverosia oneri derivanti dall'utilizzo di somme prese a prestito per il proprio finanziamento.

Debito pubblico: costi relativi all'emissione di titoli obbligazionari emessi dallo Stato ed offerti alla pubblica sottoscrizione:

interessi: ovvero il costo maturato sui capitali prestati allo Stato;

differenze di cambio: ovvero il costo che al momento del rimborso del prestito, sottoscritto in valuta estera, lo Stato sostiene per il diverso valore in lire del capitale o degli interessi da rimborsare;

disaggio di emissione: ovvero il costo dovuto alla differenza tra il valore di emissione e quello di rimborso dei titoli di debito pubblico;

commissioni: ovvero il costo del servizio svolto dall'istituto che provvede a gestire l'emissione dei titoli.

Prestiti: costi relativi ai finanziamenti concessi da istituti finanziari e di credito. Nella voce prestiti, confluiscono le stesse voci di dettaglio viste per il «Debito pubblico» con la sola esclusione del «Disaggio di emissione», che non è prevista.

Altri finanziamenti: la voce fa riferimento ai costi dei finanziamenti gestiti in proprio dalle singole amministrazioni destinate a finanziare attività specifiche previste dalla normativa. In questa voce, come per la precedente, confluiscono le stesse voci di dettaglio viste per il debito pubblico con la sola esclusione del disaggio di emissione.

PREMI PER ATTIVITÀ DI GIUOCO: costi relativi alle somme da versare ai vincitori dei giochi gestiti dallo Stato. Tale voce, rappresenta dei costi attribuibili allo Stato nel suo complesso;

Lotto: ovverosia costi derivanti dal gioco del Lotto;

lotterie: ovverosia costi derivanti dalle lotterie;

altri giochi: ovverosia costi derivanti da altri giochi non compresi nei precedenti.

OPERE IN CORSO: nella voce rientrano tutte le spese sostenute, in un periodo di riferimento, per la realizzazione o la manutenzione straordinaria di beni durevoli, che saranno terminate in un periodo successivo a tale periodo. Queste spese non rappresentano ancora, nel periodo di riferimento, un costo, ma lo diventeranno solo a partire dal periodo nel quale si avrà l'ultimazione del bene o della manutenzione straordinaria, periodo dal quale avrà inizio l'ammortamento.

In costruzione: alla voce fanno riferimento le spese relative lavori in corso per opere in costruzione.

In manutenzione straordinaria: alla voce fanno riferimento le spese relative ai lavori che intervengono su un bene già esistente, per ripristinarne o per aumentarne il valore originario.

Per entrambe le voci del livello precedente è prevista la seguente articolazione:

vie di comunicazione;

infrastrutture idrauliche;

infrastrutture portuali e aeroportuali;

opere per la sistemazione del suolo;

fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale, e governativo;

fabbricati industriali e costruzioni leggere;

fabbricati militari;

fabbricati rurali;

opere destinate al culto;

beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico;

strade ferrate e relativi materiali di esercizio;

impianti sportivi.

RIMANENZE: la voce riguarda la situazione residuale dei beni di consumo e di alcune immobilizzazioni materiali e fornisce informazioni sulle giacenze risultanti a fine esercizio.

Beni di consumo:

carta, cancelleria e stampati;

materiali ed accessori.

Immobilizzazioni materiali - beni mobili:

macchinari per ufficio;

mobili e arredi;

hardware;

equipaggiamento e vestiario;

armi leggere.

RATEI - RISCONTI: le voci accolgono le poste integrative e rettificative di valori economici dovute a sfasature, soprattutto temporali, tra l'utilizzo delle risorse ed il sostenimento del costo relativo, nel rispetto del principio di competenza economica. L'articolazione delle voci si riferisce a:

prestazioni di servizi da terzi;

altri costi.

TRASFERIMENTI CORRENTI, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE: in queste voci, nelle rispettive articolazioni, vengono rappresentate le risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni centrali dello Stato ad altri organismi; solo presso questi ultimi le risorse stesse, in quanto effettivamente impiegate, assumeranno la valenza di costo. Si tratta, quindi, di tutte quelle forme di finanziamento che lo Stato concede a terzi ed a cui non corrisponde nessuna controprestazione.

L'articolazione dei conti fa riferimento alla classificazione economica del bilancio dello Stato a suo tempo definita secondo la classificazione SEC 95.

FONDI DA ASSEGNARE: risorse finanziarie che non possono essere utilizzate per l'effettuazione di pagamenti, ma solo per l'assegnazione delle risorse stesse in corso d'anno alle voci di destinazione finale di altre amministrazioni. Tali risorse, che saranno allocate sulla voce in oggetto solo a livello previsionale (budget), si trasformeranno, pertanto, in costi a carico delle stesse amministrazioni o in trasferimenti ad altri organismi.

Fondi speciali: risorse per oneri presunti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione; tali risorse genereranno in futuro costi per le amministrazioni o trasferimenti a carico delle stesse, in una misura che, in origine, non è del tutto nota. Al 3º livello non è prevista una ulteriore classificazione.

Fondi di riserva: risorse destinate a finanziare: spese obbligatorie la cui dotazione nei capitoli di destinazione finale risulti insufficiente (si tratta di spese che possono generare sia costi a carico delle amministrazioni sia trasferimenti) e spese impreviste ed imprevedibii, corrispondenti a risorse da utilizzare a fronte di esigenze non prevedibili.

Altri fondi da ripartire: risorse destinate a finanziare: spese derivanti da provvedimenti legislativi già approvati, di cui è noto l'ammontare globale ma di cui occorre definire nel dettaglio la destinazione finale in termini di scopo e di amministrazione destinataria (possono farne parte, ad esempio, risorse per iniziative o progetti specifici autorizzate da una legge, ma per le quali occorre stabilire nel dettaglio le attività da svolgere e le amministrazioni competenti); spese di carattere ricorrente, che generano di solito costi per le amministrazioni, che necessitano di autorizzazioni, come lo straordinario per i dipendenti, la cui suddivisione fra amministrazioni sarà decisa solo in un momento successivo alla formazione del bilancio di previsione.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE: elementi rettificativi ed integrativi, utili per la riconciliazione con il bilancio finanziario, che fanno riferimento in particolare a:

rimborsi passività finanziarie:

titoli del debito pubblico;

prestiti.

restituzioni di imposte;

altre poste correttive.

02A03828

DECRETO 5 aprile 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 aprile 2002 è pari a 38.031 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 aprile 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza 15 luglio 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002, citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 aprile 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A04011

DECRETO 5 aprile 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 aprile 2002 è pari a 38.031 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 aprile 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 aprile 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 6.750 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002, citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 aprile 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A04012

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 marzo 2002.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Policlinico di Modena ad espletare le attività di trapianto di rene, fegato ed intestino da cadavere a scopo terapeutico presso le sale operatorie del nuovo blocco tecnologico.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Visti i decreti ministeriali in data 19 maggio 1998, 27 giugno 2000 e 31 ottobre 2000, con i quali l'azienda ospedaliera Policlinico di Modena è stata autorizzata ad espletare rispettivamente attività di trapianto di rene, fegato e intestino da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del 20 febbraio 2001, presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena, intesa ad ottenere l'autorizzazione a poter utilizzare, nell'espletamento delle predette attività trapiantologiche, le sale operatorie site al secondo piano del nuovo blocco tecnologico della medesima azienda ospedaliera, in luogo di quelle ubicate al primo piano dello stesso;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 30 giugno 2001, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute nonché le ordinanze in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dalla ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Emilia-Romagna adotterà, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di trapianto di rene, fegato e intestino da cadavere, a scopo terapeutico, di cui ai decreti ministeriali rispettivamente in data 19 maggio 1998, 27 giugno 2000 e 31 ottobre 2000, possono essere eseguite presso le sale operatorie fatte oggetto di verifica da parte dell'Istituto superiore di sanità, ubicate al secondo piano del nuovo blocco tecnologico dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Emilia-Romagna non adotterà le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il dirigente: BALLACCI

02A03818

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 marzo 2002.

Rinnovo dell'autorizzazione all' organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» in Villanova di S. Daniele ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 13 ottobre 1998, con il quale l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;

Visto il decreto 12 novembre 2001, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 12 novembre 2001;

Vista la comunicazione del Consorzio del prosciutto di San Daniele datata 24 ottobre 2001, con la quale viene rinnovata la designazione dell'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» con sede in Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale n. 33/35;

Considerato che l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale dell'11 dicembre 2001, protocollo numero 65369 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92, per la denominazione di origine «Prosciutto di San Daniele», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996, rilasciata, con decreto 13 ottobre 1998, all'organismo privato di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale n. 33/35, e prorogata con decreto 12 novembre 2001 fino al 12 marzo 2002, è rinnovata a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata e la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di tre anni a far data dal 12 marzo 2002.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» comunica, con cadenza mensile, al Ministero delle politiche agricole e forestali, alle Regioni e alla Provincia autonoma di cui all'art. 6 e agli enti e soggetti individuati dal Ministero, le attestazioni di conformità rilasciate ai soggetti immessi nel sistema di controllo per la corrispondente categoria.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A03821

DECRETO 11 marzo 2002.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» in Langhirano ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 13 ottobre 1998, con il quale l'organismo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92, per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Visto il decreto 12 novembre 2001, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta.» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 12 novembre 2001;

Vista la comunicazione del Consorzio del prosciutto di Parma datata 8 novembre 2001, con la quale viene rinnovata la designazione dell'organismo di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta.» con sede in Langhirano (Parma), via Roma n. 82/b-82/c;

Considerato che l'organismo di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale dell'11 dicembre 2001, protocollo numero 65367 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine «Prosciutto di Parma», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996, rilasciata, con decreto 13 ottobre 1998, all'organismo privato di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» in seguito denominato «Istituto Parma Qualità», con sede in Langhirano (Parma), via Roma n. 82/b-82/c, e prorogata con decreto 12 novembre 2001 fino al 12 marzo 2002, è rinnovata a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per «l'Istituto Parma Qualità» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Istituto Parma Qualità» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata e la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di tre anni a far data dal 12 marzo 2002.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto Parma Qualità» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Istituto Parma Qualità» comunica, con cadenza mensile, al Ministero delle politiche agricole e forestali, alle Regioni e alla Provincia autonoma di cui all'art. 6 e agli enti e soggetti individuati dal Ministero, le attestazioni di conformità rilasciate ai soggetti immessi nel sistema di controllo per la corrispondente categoria.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto Parma Qualità» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Roma, 11 marzo 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A03822

DECRETO 19 marzo 2002.

Modalità di applicazione in materia di premi ai produttori di carni ovine e caprine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento C.E. n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo alla Organizzazione comune di mercato nel settore delle carni ovine e caprine;

Visto il regolamento C.E. n. 2550/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento C.E. n. 2529/2001, per quanto riguarda il regime di premio alla pecora e/o capra, e che modifica il regolamento C.E. n. 2419/2001;

Vista la direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli animali, con particolare riguardo all'art. 5;

Considerato che il regime di premio di cui al presente decreto è assoggettato alle disposizioni del regolamento CEE n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992 e del regolamento C.E. n. 2419/2001 della Commissione, con i quali è stato istituito un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari;

Considerata la necessità di fornire tutte le indicazioni e i chiarimenti necessari per la gestione nazionale del regime di premio alla pecora e alla capra;

Acquisito il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 28 febbraio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti

Possono accedere ai premi comunitari di cui al presente decreto i produttori di ovini e/o di caprini così come definiti all'art. 3 del regolamento C.E. n. 2529/2001, in possesso di diritti individuali nonché dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996, recante norme nazionali per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione ed alla registrazione degli animali.

I produttori possono beneficiare, su richiesta:

a) del premio alla pecora, indipendentemente da dove è ubicata l'azienda;

b) del premio alla capra, per le aziende ubicate nelle zone indicate nell'allegato n. 1.

Le domande vanno presentate dal 7 gennaio alle ore 18 del 31 gennaio; tuttavia, per l'anno 2002 il termine ultimo di presentazione è fissato alle ore 18 del 19 aprile.

Ogni produttore può presentare soltanto una domanda per un numero di almeno dieci pecore e/o capre che devono essere detenute in azienda per almeno cento giorni a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.

Non sono ricevibili le domande di premio riguardanti:

1) un numero inferiore a dieci capi;

2) ovini e/o caprini che non rispondano alla definizione di pecora e capra specificata all'art. 3 del regolamento C.E. n. 2529/2001, quale «animale che abbia partorito almeno una volta o che abbia almeno un anno di età all'ultimo giorno del periodo di detenzione», così come disposto dall'art. 7 del regolamento C.E. n. 2550/2001.

L'AGEA compilerà ogni anno un inventario degli allevatori di ovini che commercializzano latte di pecora e prodotti derivati, sulla base delle dichiarazioni degli interessati o di ogni altra informazione disponibile, entro il trentesimo giorno dal termine del periodo di presentazione delle domande.

Art. 2.

Importi di premio

Gli importi di premio sono quelli indicati all'art. 4 del regolamento C.E. n. 2529/2001, di seguito riportati:

a) a) 21 euro/capo per i produttori di agnelli pesanti;

b) 16,8 euro/capo per i produttori di agnelli leggeri e capre;

c) c) 7 euro/capo (premio supplementare) che vanno aggiunti agli importi di cui alle lettere *a)* e *b)*, alle condizioni di cui all'art. 3.

Art. 3.

Premio supplementare

Il premio supplementare di cui alla lettera *c)* dell'art. 2 può essere richiesto e concesso:

ai produttori, la cui azienda ricada totalmente nelle zone svantaggiate ai sensi del regolamento C.E. n. 1257/1999;

ai produttori, a condizione che almeno il 50% della superficie agricola utilizzata sia situata nelle zone svantaggiate di cui al primo trattino. In tal caso gli interessati debbono presentare domanda di compensazione al reddito redatta secondo le disposizioni impartite con apposita normativa - settore cereali - entro i termini in essa indicati e dallo stesso soggetto (persona fisica/giuridica) che presenta la domanda di premio, salvo casi particolari debitamente motivati e documentati.

Anche i produttori che facciano uso comune di superfici pubbliche sono tenuti a presentare la domanda di compensazione al reddito riportando la porzione di superficie da essi utilizzata, evidenziando la colonna «casi particolari» ed allegando l'attestazione dell'Ente od Organismo proprietario delle superfici in causa.

I produttori la cui azienda ricada nelle zone di pianura di cui all'allegato n. 2 ed almeno il 90% dei capi per i quali è richiesto il premio, per tradizione effettua la transumanza in zona svantaggiata per un periodo di almeno novanta giorni consecutivi, possono beneficiare del premio supplementare purché corredino la domanda di premio con apposita certificazione, rilasciata dalle autorità locali o regionali, che attesti la presenza del gregge per il periodo di novanta giorni succitati in tali zone. Le certificazioni in argomento devono riferirsi alle due precedenti campagne di commercializzazione.

In assenza della predetta documentazione il premio supplementare non può essere erogato.

Art. 4.

Pagamenti aggiuntivi

Il Ministero delle politiche agricole e forestali si riserva la facoltà dell'utilizzo dell'importo di cui all'art. 11 del regolamento C.E. n. 2529/2001, che per l'Italia è pari a 6,920 milioni di euro, anche per risolvere eventuali specificità del settore, mediante apposito atto amministrativo adottato d'intesa con le regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Art. 5.

Limite individuale di premio

Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non può superare quello che l'AGEA ha comunicato quale «diritti individuali al premio», fatta salva ogni eventuale successiva assegnazione di diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure acquisiti

per trasferimento intervenuto tra privati produttori o anche per affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto.

L'AGEA provvede inoltre, in caso di variazioni, a comunicare ai produttori l'entità dei limiti individuali di premio.

Art. 6.

Riserva nazionale

I diritti al premio presenti nella riserva nazionale vanno distribuiti gratuitamente su specifica richiesta dei produttori, utilizzando apposito modello predisposto dall'AGEA, alla quale le richieste stesse vanno indirizzate e che, comunque, devono pervenire entro le ore 18 del 15 novembre che precede la richiesta di premio. Tuttavia, per l'anno 2002, il termine ultimo di presentazione delle richieste quote è fissato al 19 aprile.

L'AGEA effettua la distribuzione gratuita dei diritti al premio attenendosi al seguente ordine di priorità:

a) giovani allevatori di età inferiore ai 40 anni, in caso di associazioni tale requisito deve essere rispettato da almeno i due terzi dei soci;

b) nuovi produttori, individuati tra coloro che non hanno mai avuto diritti individuali;

c) altri produttori.

Nell'ambito della predetta priorità verranno presi in considerazione prima i produttori che operano nelle zone svantaggiate.

L'AGEA provvederà a comunicare agli interessati l'esito delle richieste e l'eventuale numero di diritti attribuiti. Analoga comunicazione può essere effettuata, annualmente, alle regioni.

Art. 7.

Trasferimenti dei diritti al premio

I produttori che hanno ottenuto diritti al premio, a titolo gratuito dalla riserva nazionale, non possono cedere ad altri produttori alcun diritto in loro possesso, salvo casi eccezionali debitamente giustificati ed autorizzati dall'AGEA, nel corso dei tre anni successivi.

Il produttore può cedere a qualsiasi titolo la propria azienda, e trasferire al successore tutti i diritti al premio, così come può trasferire totalmente o parzialmente i propri diritti senza il trasferimento dell'azienda, o cedere temporaneamente in tutto o in parte i propri diritti. In caso di trasferimenti senza azienda una quota pari al 5% dei diritti trasferiti viene versata nella riserva nazionale.

La cessione temporanea può riguardare soltanto anni interi. Al termine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre anni consecutivi, il produttore recupera tutti i suoi diritti, salvo in caso di trasferimento definitivo, per utilizzarli egli stesso per almeno due anni consecutivi.

Art. 8.

Utilizzo diritti

Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno l'85% dei propri diritti, la quota non utilizzata viene versata nella riserva nazionale, fatti salvi i casi indicati all'art. 11, paragrafo 2 del regolamento C.E. n. 2550/2001, di seguito riportati:

a) un produttore che detiene al massimo 20 diritti al premio; se durante ciascuno di due anni solari consecutivi detto produttore non utilizza almeno la percentuale minima dei propri diritti, la quota non utilizzata nell'ultimo anno viene versata nella riserva nazionale;

b) un produttore che partecipi ad un programma di estensivizzazione riconosciuto dalla Commissione U.E.;

c) un produttore che partecipi ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione, nell'ambito del quale non è obbligato il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti;

d) casi eccezionali debitamente motivati.

A tal fine viene considerato come utilizzato:

a) il numero dei capi elegibili al premio a seguito dei controlli amministrativi;

b) il numero di capi oggetto di una cessione temporanea, da parte del cedente;

c) il numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento in azienda.

In caso di cessione temporanea, qualora colui che riceve i diritti non utilizzi almeno l'85% della quota a propria disposizione, verranno ritirati in via prioritaria i diritti di sua proprietà e, in subordine, anche quelli ricevuti temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata.

Art. 9.

Notifiche

I trasferimenti dei diritti al premio, come pure le cessioni temporanee, non possono diventare effettivi prima della notifica congiunta all'AGEA da parte del produttore che trasferisce e di colui che riceve i diritti al premio.

La notifica di cui sopra, da redigere esclusivamente su apposito modello definito dall'AGEA, deve pervenire alla stessa entro le ore 18 del 15 novembre ed essere compilata correttamente; in caso contrario il trasferimento non sarà ritenuto valido. Tuttavia per l'anno 2002, la data ultima per le notifiche è fissata alle ore 18 del 19 aprile.

L'AGEA, nelle situazioni prese in considerazione, determina il nuovo limite individuale e comunica agli interessati il numero dei loro diritti al premio.

Art. 10.

Presentazione domande

Le domande di premio e le richieste di limiti individuali devono essere redatte esclusivamente sui modelli

definiti dall'AGEA ed essere indirizzate in originale alla stessa, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o tramite terzi ed in copia all'assessorato regionale all'agricoltura competente, e devono pervenire alla stessa entro i termini prescritti.

L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni di cui al presente articolo dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione né per eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

E facoltà dell'AGEA autorizzare la presentazione delle domande anche in via telematica, secondo le modalità da questa definite.

Per l'autenticità della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, riguardante la semplificazione delle certificazioni amministrative.

Per l'acquisizione della certificazione antimafia l'AGEA provvederà a conformarsi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998, recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

Art. 11.

Misura orizzontale

Ai sensi dell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 15 settembre 2000, relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento C.E. n. 1259/1999 del Consiglio, che istituisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, le disposizioni in materia di tutela ambientale debbono essere soddisfatte per l'allevamento di agnelli nei centri di ingrasso.

Art. 12.

Controlli e pagamenti

Nel corso del periodo di detenzione degli animali l'AGEA programma l'espletamento dei sopralluoghi in azienda, attenendosi a quanto disposto dal regolamento C.E. n. 2419/2001.

Dopo l'espletamento dei controlli prescritti, l'AGEA provvede ad effettuare i relativi pagamenti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 13.

Diminuzione del numero di animali

Qualora, nel corso del periodo minimo di detenzione, il numero degli animali per i quali è stato richiesto il premio sia diminuito per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita del gregge, il richiedente è tenuto a informarne per iscritto l'AGEA entro dieci giorni dalla data in cui l'evento si è verificato, motivando la causa che gli impedisce di rispettare gli impegni.

Le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate entro il periodo di detenzione obbligatoria degli animali.

Gli allevatori che rilevano delle inesattezze inserite nella propria domanda, non imputabile a dolo o colpa grave, possono comunicare all'AGEA dette inesattezze entro dieci giorni lavorativi successivi al loro riscontro, a condizione che non abbiano già ricevuto comunicazione di controlli sul posto oppure segnalazioni circa le irregolarità di cui trattasi.

Queste ultime comunicazioni non possono modificare la sostanza di quanto richiesto a premio, ma possono dar luogo alla non applicazione delle sanzioni previste e dalla normativa comunitaria e nazionale vigente derivante dalle inesattezze di cui trattasi.

Art. 14.

Sanzioni

L'AGEA effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti da adottare a norma delle disposizioni di cui all'art. 40 del regolamento C.E. n. 2419/2001, così come modificato dall'art. 22 del regolamento C.E. 2550/2001 e, se del caso, provvede a comminare le sanzioni dallo stesso regolamento previste.

Per eventuali ritardi nella ricezione delle domande di premio rispetto ai termini ultimi prescritti, l'AGEA provvede ad applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1% per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve le eventuali cause di forza maggiore.

In caso di ritardo superiore ai venticinque giorni di calendario, le domande di premio non possono essere accolte.

Art. 15.

Comunicazioni

L'AGEA provvederà ad effettuare le comunicazioni prescritte dagli articoli 9 e 17 del regolamento C.E. n. 2550/2001, nonché dall'art. 52 del regolamento C.E. n. 2419/2001, entro i termini stabiliti, informandone anche il Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2002

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO 1

ZONE AMMISSIBILI AL PREMIO PER CAPRA

Italia: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nonché tutte le zone di montagna ai sensi dell'art. 18 del regolamento C.E. n. 1257/1999, situate al di fuori delle suddette regioni.

ALLEGATO 2

ZONE GEOGRAFICHE PER LE QUALI
LA TRANSUMANZA È PRASSI TRADIZIONALE.

Zone non svantaggiate delle regioni: Toscana, Umbria, Marche, Sicilia, Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.

Zone non svantaggiate delle province: Cuneo, Vercelli, Bergamo, Brescia, Treviso, Pavia, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì.

02A03823

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Nido - Soc. coop. edil. a r.l.», in Pollica e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visti gli Accertamenti ispettivi del 12 luglio 2000, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Salerno nei confronti della società cooperativa edilizia «Il Nido - Soc. coop. edil. a r.l.» con sede in Pollica (Salerno);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Il Nido - Soc. coop. edil. a r.l.», con sede in Pollica (Salerno), costituita in data 5 marzo 1980 con atto a rogito del notaio dott. Pasquale Cammarano di Torchiara (Salerno), omologato dal tribunale di Vallo della Lucania (Salerno), con decreto 10 marzo 1980, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Ciro Cozzolino, con studio in Scafati (Salerno), via Montegrappa n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03692

DECRETO 19 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sant'Antonio a r.l.», in Battipaglia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visti gli accertamenti ispettivi del 25 luglio 2000, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Salerno nei confronti della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sant'Antonio a r.l.» con sede in Battipaglia (Salerno);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sant'Antonio a r.l.», con sede in Battipaglia (Salerno), costituita in data 22 marzo 1980, con atto a rogito del notaio dott. Sergio Barela di Battipaglia (Salerno), omologato dal tribunale di Salerno, con decreto 10 aprile 1980, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Adolfo Bittarelli, con studio in Salerno, via Col. De Bartolomeis n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03693

DECRETO 19 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ena Frisca soc. coop. edil. a r.l.», in Olbia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visti gli accertamenti ispettivi del 16 giugno 1999 eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Sassari nei confronti della società cooperativa edilizia «Ena Frisca soc. coop. edil. a r.l.» con sede in Olbia (Sassari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Ena Frisca soc. coop. edil. a r.l.», con sede in Olbia (Sassari), costituita in data 26 aprile 1989, con atto a rogito del notaio dott. Luigi D'Alessandro di Olbia (Sassari), omologato dal tribunale di Tempio Pausania (Sassari), con decreto 23 maggio 1989, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Tonino Selis, con studio in Tempio Pausania (Sassari), via S. Lorenzo n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03694

DECRETO 19 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Pineta», in Torre del Greco e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visti gli accertamenti ispettivi del 28 febbraio 1999 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa edilizia «La Pineta» con sede in Torre del Greco (Napoli);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «La Pineta» con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita in data 31 luglio 1964 con atto a rogito del notario dott. Giovanni Maniero di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto 17 agosto 1964, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Alberto Sabatini, con residenza in Napoli, via Antonino Pio n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03696

DECRETO 19 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Il Tocco a r.l.», in Napoli e nomina del commissario liquidatore

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visti gli accertamenti ispettivi del 27 dicembre 1999 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Il Tocco a r.l.» con sede in Napoli;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Il Tocco a r.l.» con sede in Napoli, costituita in data 6 settembre 1984 con atto a rogito del notaio dott. Sabatino Santangelo di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto 25 settembre 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e l'avv. Mario Renino, con studio in Napoli, via Giuseppe Capaldo n. 30, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03697

DECRETO 19 febbraio 2002.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Belvedere», in Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del D.L.C.P.S. del 14 febbraio 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni straordinarie del 22 settembre 1999 e del 3 marzo 2000 effettuate nei confronti della società cooperativa edilizia «Belvedere», con sede in Ascoli Piceno, dai quali sono emerse gravi irregolarità nella gestione dell'ente, la cui irreversibilità di alcune di esse hanno portato in precedenza alla cancellazione dell'ente dal registro prefettizio e dallo schedario generale;

Ritenuto che la memoria difensiva presentata dal legale rappresentante dell'Ente in data 18 novembre 2001 non infirma le conclusioni ispettive;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che le gravi irregolarità riscontrate costituiscono presupposto per il commissariamento dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Belvedere», con sede in Ascoli Piceno, costituita in data 20 febbraio 1984 a rogito notario dott. Mauro Bracciolani di Ascoli Piceno.

Art. 2.

Il dott. Ferdinando Franguelli, domiciliato ad Ancona, via Rodi n. 5/a, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso dovuto al commissario governativo sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato, al termine della gestione, in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 1993.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03691

DECRETO 26 marzo 2002.

Nomina dei commissari straordinari nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Grande distribuzione avanzata.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 7-8 febbraio 2002 con il quale il tribunale di Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione della Grande distribuzione avanzata S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale, al comma 1, dispone che, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, precisando, al comma 2, che la nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura;

Ritenuto di procedere alla nomina di tre commissari straordinari;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Grande distribuzione avanzata sono nominati commissari:

avv. Mario Santaroni, nato a Ischia il 14 settembre 1945;

prof. avv. Elio Blasio, nato a Fisciano (Salerno) l'8 luglio 1957;

dott. Nicola Stock, nato a Roma il 18 maggio 1938.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Milano;

alla Camera di commercio di Milano per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Peschiera Borromeo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03896

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 24 ottobre 2001.

Rideterminazione in euro dell'importo dei biglietti d'ingresso nelle sedi espositive dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, relativo al regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la nota n. 8593 del 7 marzo 2001, con la quale il responsabile per l'euro presso questa Amministrazione ha trasmesso il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1103/97, concernente le modalità da adottare per gli arrotondamenti in vista della conversione in euro degli importi in valute nazionali;

Vista la nota n. 2376 del 24 aprile 2001, con la quale il direttore generale dell'ex U.C.B.A.A.A.S. ha diramato disposizioni agli uffici periferici competenti, allo scopo di acquisirne il parere in vista della conversione in euro degli importi dei biglietti di ingresso nei musei;

Viste in particolare le note n. 17317 dell'11 giugno 2001 e n. 29760 del 17 ottobre 2001 della Soprintendenza per i beni archeologici di Roma, relative alla proposta di rideterminazione dei biglietti d'ingresso nelle sedi espositive dalla stessa dipendenti, in occasione della introduzione della nuova valuta e della necessità di semplificare le operazioni di cassa presso le biglietterie dei musei e siti archeologici di Roma;

Sentito il parere del Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale n. 507/1997, nella riunione del 31 luglio 2001 e successiva riunione del 24 ottobre 2001 il quale, preso atto delle proposte dei soprintendenti, ha elaborato una ipotesi di rideterminazione dei prezzi tesa a garantire un minimo arrotondamento in difetto, per le tariffe fino a L. 10.000 ed in eccesso oltre tale cifra, per le sedi espositive con maggior afflusso di visitatori con biglietto cumulativo o integrato;

Vista la nota n. 42494 del 17 settembre 2001, con la quale il segretariato generale ha formalmente invitato le direzioni generali competenti ad adottare misure necessarie all'attuazione del nuovo sistema, predisponendo la doppia contabilità con l'importo dei biglietti in euro e in lire;

Considerato il pubblico interesse ad evitare disagi all'utenza, quali deriverebbero dall'eccessivo frazionamento delle tariffe d'ingresso ai musei ed altre sedi espositive dello Stato conseguente all'automatica conversione dei prezzi vigenti in euro;

Tenuto conto che è risultato opportuno convertire le tariffe attualmente vigenti nei musei dello Stato nella nuova valuta comunitaria secondo il citato parere del Comitato biglietti;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile per l'euro, con nota n. 30890 del 24 settembre 2001, alla suddetta proposta formulata dal Comitato biglietti;

Visto il parere favorevole del Gabinetto dell'onorevole Ministro espresso con nota n. 14588 del 2 ottobre 2001;

Di concerto con le direzioni generali per i beni archeologici, per i beni architettonici ed il paesaggio, per l'architettura e l'arte contemporanea;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo dei biglietti di ingresso nelle sedi espositive dello Stato è rideterminato in euro, come indicato a fianco di ciascuna sede di cui all'allegata tabella *A*;

Art. 2.

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 ed il 28 febbraio 2002, di circolazione della doppia valuta — in lire ed in euro — l'importo dei biglietti di cui all'art. 1 è rideterminato anche in lire secondo i valori indicati nella allegata tabella *B*.

Art. 3.

Il biglietto che consente l'accesso congiuntamente al Palatino e Colosseo dell'importo di euro 8,00 entra in vigore a decorrere dall'8 gennaio 2002, a conclusione della Mostra «Sangue e Arena» allestita nel Colosseo.

Per il periodo dal 1° al 7 gennaio 2002, i biglietti che danno accesso singolarmente al Colosseo e al Palatino sono fissati, rispettivamente, per il Colosseo in euro 7,00 per il Palatino in euro 6,50.

Art. 4.

Per il periodo 1° gennaio/28 febbraio 2002, di circolazione della doppia valuta, i biglietti cumulativi o integrati già adottati sono convertiti in euro sulla base degli importi di cui alla acclusa tabella *B*.

Il presente decreto verrà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2001

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 117

TABELLA *A*

TARIFFARIO BIGLIETTI INGRESSO MUSEI E SEDI ESPOSITIVE STATALI IN EURO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2002

Località	Denominazione Istituto	Biglietto euro
	PIEMONTE	
Agliè	Castello ducale	4,00
Agliè	Parco del castello	2,00
	Castello e parco (biglietto cumulativo)	5,00
Gavi	Forte di Gavi	2,00
Moncalieri	Castello di Moncalieri	2,00
Racconigi	Castello	4,00
Racconigi	Parco del castello	2,00
Torino	Armeria reale	2,00
Torino	Galleria sabauda	4,00
Torino	Museo antichità egizie	6,50
	Museo egizio - Galleria Sabauda (biglietto cumulativo)	8,00
Torino	Museo di antichità	4,00
Torino	Palazzo reale primo piano nobile	6,50
	Palazzo reale secondo piano nobile	4,00
	LIGURIA	
Genova	Galleria di palazzo reale	4,00
Genova	Palazzo reale cortile d'onore e giardini pensili	1,00
Genova	Galleria di palazzo Spinola	4,00
	Palazzo reale - Galleria Spinola (biglietto cumulativo)	6,50
Luni Ortonovo	Museo archeologico nazionale	2,00
Ventimiglia	Museo «Balzi Rossi»	2,00
	LOMBARDIA	
Capo di Ponte	Parco incisioni rupestri	4,00
Desenzano	Villa romana	2,00
Mantova	Museo di Palazzo ducale	6,50
Milano	Cenacolo Vinciano	6,50
Milano	Pinacoteca di Brera	5,00
Sirmione	Castello Scaligero	4,00
Sirmione	Grotte di Catullo	4,00
Teglio	Palazzo Besta	2,00

Località	Denominazione Istituto	Biglietto euro
	FRIULI-VENEZIA GIULIA	
Aquileia	Museo archeologico	4,00
Cividale	Museo archeologico nazionale	2,00
Trieste	Museo Castello Miramare	4,00
	VENETO	
Adria	Museo archeologico nazionale	2,00
Este	Museo nazionale Atestino	2,00
Portogruaro	Museo nazionale Concordiese	2,00
Quarto d'Altino	Museo archeologico	2,00
Strà	Villa nazionale Pisani	5,00
	Parco della Villa	2,50
Venezia	Galleria dell'accademia	6,50
Venezia	Gall. Franchetti Ca' d'Oro	3,00
Venezia	Museo arte orientale	2,00
	Accademia - Ca' d'Oro - Arte orientale (biglietto cumulativo)	9,50
	Ca' d'Oro - Arte orientale (biglietto cumulativo)	4,00
	EMILIA-ROMAGNA	
Bologna	Pinacoteca nazionale	4,00
Classe	Area archeologica	2,00
Codigoro	Complesso Pomposiano	4,00
	nelle mattine dei giorni festivi	3,00
Faenza	Museo età neoclassica in Romagna	4,00
Ferrara	Casa Romei	2,00
Ferrara	Museo archeologico nazionale	4,00
Ferrara	Pinacoteca nazionale	4,00
Langhirano	Castello di Torrechiara	3,00
Marzabotto	Museo nazionale etrusco	2,00
Modena	Galleria e museo estense	4,00
Parma	Farmacia storica S. Giovanni	2,00
Parma	Galleria nazionale	4,00
Parma	Museo archeologico nazionale	2,00
Parma	Teatro Farnese	2,00
Parma	Camere di San Paolo	2,00
Ravenna	Mausoleo di Teodorico	2,00
Ravenna	Museo nazionale	4,00
Ravenna	Basilica S. Apollinare in classe	2,00
	Museo nazionale - Mausoleo Teodorico (biglietto cumulativo)	5,00
	Museo naz. - Maus. Teodorico - Basil. Classe (biglietto cumulativo)	6,50
Russi	Villa romana	2,00
Sarsina	Museo archeologico Sarsinate	2,00
Veleia	Area archelologica e antiquarium	2,00
	TOSCANA	
Anghiari	Museo palazzo Taglieschi	2,00
Arezzo	Museo archeologico statale	4,00
Arezzo	Museo arte medievale e moderna statale	4,00
Arezzo	Cappella Bacci nella basilica di S. Francesco	4,00
Calci	Certosa monumentale	4,00
Chiusi	Museo archeologico nazionale	4,00
Firenze	Cappelle Medicee	4,00
Firenze	Galleria degli Uffizi	6,50
Firenze	Galleria Palatina	6,50
Firenze	Galleria dell'accademia	6,50
Firenze	Museo opificio pietre dure	2,00
	Gall. accademia - Op. pietre dure (biglietto cumulativo)	7,00
Firenze	Museo archeologico nazionale	4,00
Firenze	Museo degli argenti	2,00
Firenze	Museo nazionale del Bargello	4,00
Firenze	Museo Palazzo Davanzati	2,00
Firenze	Museo di San Marco	4,00
Firenze	Giardino di Boboli	2,00
Firenze	Complesso museografico di palazzo Pitti - Giardino di Boboli (biglietto cumulativo)	10,50
	ingresso al medesimo complesso dalle ore 16 validità 3 giorni	8,00
Firenze	Museo degli argenti - Museo delle porcellane - Giardino di Boboli (biglietto cumulativo) validità 3 giorni	3,00
Firenze	Villa Medicea Petraia e giard.	2,00
Firenze	Galleria arte moderna e costume	5,00
Firenze	Villa Medicea Poggio a Caiano	2,00
Firenze	Villa Medicea Cerreto Guidi	2,00
Isola d'Elba	Luoghi napoleonici villa San Martino	3,00
Isola d'Elba	Luoghi napoleonici palazzina dei mulini	3,00
	Luoghi napoleonici (biglietto cumulativo) validità 3 giorni	5,00
Lucca	Museo nazionale di villa Guinigi	4,00
Lucca	Pinacoteca nazionale e museo di palazzo Mansi	4,00
	Villa Guinigi - Pinacoteca nazionale (biglietto cumulativo) 3 giorni	6,50
Orbetello	Antiquarium nazionale di Cosa	2,00
Pisa	Museo nazionale di San Matteo	4,00
Pisa	Museo di palazzo reale	3,00
	Museo S. Matteo - Palazzo reale (biglietto cumulativo) 3 giorni	6,50
Roselle	Area archeologica	4,00
Sestino	Museo archeologico nazionale	4,00
Siena	Pinacoteca nazionale	4,00
	MARCHE	
Ancona	Museo archeologico nazionale	4,00
Ascoli Piceno	Museo archeologico statale	2,00
Gradara	Rocca demaniale	4,00
Numana	Antiquarium statale	2,00
Senigallia	Rocca Roveresca	2,00
Urbino	Galleria nazionale delle Marche	4,00
	UMBRIA	
Campello	Tempietto sul Clitunno	2,00
Gubbio	Palazzo ducale	2,00
Orvieto	Museo archeologico nazionale	2,00
Orvieto	Necropoli etrusca Crocifisso del tufo	2,00
	Museo archeologico - Necropoli (biglietto cumulativo)	3,00
Perugia	Galleria nazionale dell'Umbria	6,50
Perugia	Ipogeo dei volumni	2,00
Perugia	Museo nazionale archeologico	2,00
Spoleto	Museo archeologico nazionale	2,00
	LAZIO	
Ardea	Museo «Giacomo Manzù»	2,00
Bagnaia	Villa Lante	2,00
Caprarola	Palazzo Farnese	2,00
Cassino	Museo archeologico	2,00

Località	Denominazione Istituto	Biglietto euro
Cerveteri	Tombe etrusche e museo	4,00
Civita Castellana	Museo agrofalisco e Forte	2,00
Fiumicino	Museo delle navi	2,00
Fiumicino	Area archeologica porto di Traiano	2,00
Formia	Museo archeologico	2,00
Minturno	Teatro romano e antiquarium	2,00
Nemi	Museo delle navi romane	2,00
Oriolo Romano	Palazzo Altieri	2,00
Palestrina	Museo archeol. e Santuario Fortuna primigenia	3,00
Roma	Colosseo e Palatino (biglietto cumulativo)	8,00
Roma	Domus Aurea	5,00
Roma	Museo naz. romano pal. Massimo	6,00
Roma	Museo naz. romano pal. Altemps	5,00
Roma	Museo naz. romano Terme Diocleziano	5,00
Roma	Museo naz. romano Crypta Balbi	4,00
	Museo naz. romano (biglietto cumulativo) validità 7 giorni	9,00
Roma	Villa dei Quintili	4,00
Roma	Parco archeologico della via Latina	2,00
Roma	Terme di Caracalla	5,00
Roma	Tomba di Cecilia Metella	2,00
	Colosseo - Palatino - Terme di Caracalla - Sedi museo nazionale romano - Tomba di Cecilia Metella - Villa dei Quintili (biglietto cumulativo) validità 7 giorni	20,00
Roma	Museo Mario Praz	2,00
Roma	Museo H. C. Andersen Atelier piano terra	3,00
	Museo H. C. Andersen Atelier piano terra e 1º piano	4,00
Roma	Galleria d'arte moderna e contemporanea	6,50
Roma	Mostra contemporaneo/temporaneo c/o Stazione Termini	2,00
Roma	Museo dell'alto medioevo	2,00
Roma	Museo di Villa Giulia	4,00
Roma	Museo del palazzo di Venezia	4,00
Roma	Galleria Corsini	4,00
Roma	Galleria d'arte antica di Palazzo Barberini	5,00
Roma	Galleria Spada	5,00
Roma	Museo e Galleria Borghese	6,50
Roma	Museo d'arte orientale	4,00
Roma	Museo delle arti e tradizioni popolari	4,00
Roma	Museo strumenti musicali	2,00
Roma	Museo preistorico etnografico «L. Pigorini»	4,00
Roma	Museo nazionale di Castel Sant'Angelo	5,00
Roma - Ostia	Scavi Ostia antica e museo	4,00
Sperlonga	Museo archeologico nazionale	2,00
Tarquinia	Tombe etrusche	4,00
Tarquinia	Museo nazionale	4,00
	Museo nazionale - Tombe etrusche (biglietto cumulativo)	6,50
Tivoli	Villa Adriana	6,50
Tivoli	Villa d'Este	6,50
Veio	Scavi di Veio	2,00
Viterbo	Rocca Albornoz	2,00
Vulci	Museo archeologico di Vulci	2,00

ABRUZZO

Località	Denominazione Istituto	Biglietto euro
Campli	Museo archeologico	2,00
Celano	Castello Piccolomini	2,00
Chieti	Museo nazionale archeologico	4,00
Civitella di Chieti	Museo archeologico della Civitella	4,00
L'Aquila	Museo nazionale d'Abruzzo	4,00
Pescara	Museo casa d'Annunzio	2,00

MOLISE

Località	Denominazione Istituto	Biglietto euro
Gambatesa	Castello cinquecentesco	2,00
Isernia	Mostra permanente «Isernia la pineta»	2,00
Pietrabbondante	Santuario italico	2,00
Sepino - Altilia	Museo e zona archeologica	2,00
Venafro	Museo archeologico	2,00

CAMPANIA

Località	Denominazione Istituto	Biglietto euro
Complesso monumentale-archeologico Flegreo comprendente		
Bacoli - Baia	Museo archeol. Campi Flegrei	
Bacoli - Baia	Area archeologica	
Cuma	Scavi archeologici	
Pozzuoli	Anfiteatro Flavio e Serapeo - biglietto con validità di 2 giorni consecutivi	4,00
Circuito archeologico Napoli e Campi Flegrei comprendente		
Bacoli - Baia	Museo archeol. Campi Flegrei	
Bacoli - Baia	Area archeologica	
Cuma	Scavi archeologici	
Pozzuoli	Anfiteatro Flavio e Serapeo	
Napoli	Museo archeologico - biglietto con validità di 3 giorni consecutivi	8,50
Benevento	Teatro romano	2,00
Boscoreale	Museo archeologico	3,00
Capri	Grotta Azzurra	4,00
Capri	Palazzo Tiberio Villa Jovis	2,00
Caserta	ex Reggia	6,50
	in occasione chiusura parco	4,00
	ingresso biciclette nel parco	1,00
Castell. di Stabia	Antiquarium	3,00
Eboli	Museo archeologico nazionale di Eboli e della media Valle del Sele	2,00
Ercolano	Scavi e teatro antico - Scavi di Oplonti - antiquarium di Castellammare di Stabia - Museo archeologico di Boscoreale (biglietto cumulativo)	8,50
Napoli	Museo archeologico nazionale	6,50
Napoli	Museo Duca di Martina	2,50
Napoli	Museo di San Martino	6,00
Napoli	Castel Sant'Elmo	1,00
Napoli	Museo e galleria di Capodimonte	7,50
	nella fascia oraria 14-17	6,50
Napoli	Museo Pignatelli Cortes	2,00
Napoli	Palazzo reale	4,00
Padula	Certosa di San Lorenzo	4,00
Paestum	Templi di Paestum	4,00
Paestum	Museo archeologico nazionale	4,00
	Templi - Museo archeologico (biglietto cumulativo)	6,50
Pompei	Scavi vecchi e nuovi - Scavi di Oplonti - Antiquarium di Castellammare di Stabia - Museo archeologico di Boscoreale (biglietto cumulativo)	8,50

Località	Denominazione Istituto	Biglietto euro
Pompei	Scavi vecchi e nuovi - Scavi e teatro antico di Ercolano - Scavi di Oplonti - Antiquarium di Castellammare di Stabia - Museo archeologico di Boscoreale (biglietto cumulativo) con validità 3 giorni	13,50
Pontecagnano	Museo nazionale agrofalisco	2,00
S. Maria C. Vetere	Museo archeologico dell'antica Capua e anfiteatro Mitreo - Campano	2,50
Torre Annunziata	Scavi di Oplontis	5,00
Velia	Area archeologica	2,00
	PUGLIA	
Altamura	Museo archeologico	2,00
Andria	Castel del Monte	3,00
Bari	Castello Svevo	2,00
Barletta	Antiquarium Canne della battaglia	2,00
Copertino	Castello	2,00
Fasano	Museo nazionale	2,00
Fasano	Parco archelogico - Percorso esterno	2,00
Fasano	Parco archelogico - Visita monumenti	3,00
	Museo archelologico - Parco archeologico con percorso esterno (biglietto cumulativo)	3,00
	Museo archeologico - Parco archeologico con visita ai monumenti (biglietto cumulativo)	5,00
Gioia del Colle	Museo nazionale	2,50
Gioia del Colle	Parco archeologico di monte Sannace	2,50
	Museo nazionale - Parco archeologico di monte Sannace (biglietto cumulativo)	4,00
Lecce	Anfiteatro romano	2,00
Manfredonia	Museo nazionale	2,50
Manfredonia	Parco archeologico di Siponto	2,00
	Museo nazionale di Manfredonia - Parco archeologico di Siponto (biglietto cumulativo)	3,50
Taranto	Museo nazionale archeologico (Palazzo Pantaleo)	2,00
Trani	Castello Svevo	2,00
	BASILICATA	
Grumento	Museo archeologico nazionale dell'alta Val d'Agri	2,50
Metaponto	Museo archeologico nazionale	2,50
Matera	Museo nazionale «D. Ridola»	2,50
Matera	Museo arte moderna e medievale della Basilicata	2,00
Melfi	Museo nazionale archeologico	2,50
Policoro	Museo nazionale della Siritide	2,50
Venosa	Museo archeologico nazionale	2,50
	CALABRIA	
Crotone	Museo nazionale	2,00
Locri	Museo archeologico nazionale e aree archeologiche	2,00
Reggio Calabria	Museo archeologico nazionale	4,00
Sibari	Museo nazionale archeologico della Sibaritide	2,00
Vibo Valentia	Museo archeologico statale	2,00
	SARDEGNA	
Cagliari	Museo archeologico nazionale	4,00
Cagliari	Pinacoteca nazionale	2,00
	Museo archelogico - Pinacoteca (biglietto cumulativo)	5,00
Caprera	Compendio garibaldino	2,00
Porto Torres	Antiquarium Turritano	2,00
Porto Torres	Antiquarium Turritano e area archeologica	3,00
Sassari	Museo nazionale «G.A. Sanna»	2,00

TABELLA *B*

TARIFFARIO BIGLIETTI INGRESSO MUSEI E SEDI ESPOSITIVE STATALI IN EURO E IN LIRE LIMITATAMENTE AL PERIODO DI VIGENZA DELLA DOPPIA VALUTA (1° gennaio 2002/28 febbraio 2002).

Euro	Lire	
1,00	(1936,27)	2.000
2,00	(3872,54)	3.900
2,50	(4840,675)	4.900
3,00	(5808,81)	5.900
3,50	(6776,945)	6.800
4,00	(7745,08)	7.800
5,00	(9681,35)	9.700
6,00	(11617,62)	11.700
6,50	(12585,755)	12.600
7,00	(13553,89)	13.600
7,50	(14522,025)	14.600
8,00	(15490,16)	15.500
8,50	(16458,295)	16.500
9,50	(18394,565)	18.400
10,00	(19362,7)	19.400
10,50	(20330,835)	20.400
13,00	(25171,51)	25.200
13,50	(26139,645)	26.200
15,50	(30012,185)	30.000
20,00	(38725,4)	38.800

02A03820

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 18 marzo 2002.

Elenco delle apparecchiature radio in libera circolazione.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2000, n. 64, recante norme per il recepimento di decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione di apparecchiature radio;

Considerato che l'art. 3 del decreto presidenziale n. 64 del 2000 rinvia ad un successivo decreto del Mini-

stro delle comunicazioni la redazione dell'elenco delle apparecchiature radio rispondenti ai requisiti di cui all'art. 1, comma 1, dello stesso decreto presidenziale n. 64 del 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 aprile 2000, contenente l'elenco delle apparecchiature radio in libera circolazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 luglio 2000, contenente una integrazione dell'elenco delle apparecchiature radio in libera circolazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 2000;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, che ha approvato il regolamento riguardante le licenze individuali e le autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato;

Viste le decisioni CEPT/ERC/DEC sulla libera circolazione nei Paesi membri della CEPT delle apparecchiature radio esenti da licenza individuale, ERC/DEC(98)12, ERC/DEC(98)13, ERC/DEC(98)14, ERC/DEC(98)15, ERC/DEC(98)16, ERC/DEC(98)17, ERC/DEC(98)18, ERC/DEC(98)19, ERC/DEC(98)20, ERC/DEC(98)21, ERC/DEC(98)22, ERC/DEC(98)23, ERC/DEC(98)26, ERC/DEC(98)29, ERC/DEC(99)02, ERC/DEC(99)05, ERC/DEC(99)18, ERC/DEC(99)20, ERC/DEC(99)26, ERC/DEC(00)03, ERC/DEC(00)04, ERC/DEC(00)05, ERC/DEC(00)06, ERC/DEC(01)22, ERC/DEC(01)25;

Decreta:

Art. 1.

1. L'elenco delle apparecchiature di cui agli allegati ai decreti ministeriali 17 aprile 2000 e 25 luglio 2000, citati nelle premesse, è integrato con le apparecchiature radio riportate nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2002

Il Ministro: GASPARRI

ALLEGATO

Elenco delle apparecchiature radio esistenti da licenza individuale di cui alle seguenti decisioni CEPT:

Apparecchiature	Decisione
terminali Inmarsat-D per applicazioni land mobile	Decisione ERC/DEC(98)12, 23 novembre 1998
terminali Inmarsat-C per applicazioni land mobile	Decisione ERC/DEC(98)13, 23 novembre 1998
terminali Inmarsat-M per applicazioni land mobile	Decisione ERC/DEC(98)14, 23 novembre 1998
terminali Omnitracs per sistemi Euteltracs	Decisione ERC/DEC(98)15, 23 novembre 1998
apparecchiature CEPT PR-27	Decisione ERC/DEC(98)16, 23 novembre 1998
terminali a valigia ARCANET	Decisione ERC/DEC(98)17, 23 novembre 1998
terminali EMS-PRODAT per applicazioni land mobile	Decisione ERC/DEC(98)18, 23 novembre 1998
terminali EMS-MSSAT per applicazioni land mobile	Decisione ERC/DEC(98)19, 23 novembre 1998
terminali mobili GSM	Decisione ERC/DEC(98)20, 23 novembre 1998
terminali mobili DCS 1800 (anche conosciuti come GSM1800)	Decisione ERC/DEC(98)21, 23 novembre 1998
apparecchiature DECT, fatta eccezione delle parti fisse che provvedono all'accesso pubblico	Decisione ERC/DEC(98)22, 23 novembre 1998
ricevitori ERMES paging	Decisione ERC/DEC(98)23, 23 novembre 1998
apparecchiature PMR 446	Decisione ERC/DEC(98)26, 23 novembre 1998
terminali Inmarsat-phone (anche conosciuti come Inmarsat mini-M)	Decisione ERC/DEC(98)29, 23 novembre 1998
terminali mobili TERRESTRIAL TRUNKED RADIO SYSTEM (TETRA)	Decisione ERC/DEC(99)02, 10 marzo 1999
stazioni mobili di Terra (S-PCS<1 GHz)	Decisione ERC/DEC(99)05, 10 marzo 1999
terminali Inmarsat-B per applicazioni land mobile	Decisione ERC/DEC(99)18, 29 novembre 1999
terminali Inmarsat-M4 per applicazioni land mobile	Decisione ERC/DEC(99)20, 29 novembre 1999
stazioni terrestri solo riceventi (ROES)	Decisione ERC/DEC(99)26, 29 novembre 1999
terminali Interactive Satellite (SITs) operanti nelle bande di frequenza 10.70 - 12.75 GHz spazio-terra e 29.50 - 30.00 GHz Terra-spazio	Decisione ERC/DEC(00)03, 27 marzo 2000

Apparecchiature	Decisione
terminali User Satellite (SUTs) operanti nelle bande di frequenza 19.70-20.20 GHz spazio-Terra e 29.50 - 30.00 GHz Terra-spazio	Decisione ERC/DEC(00)04, 27 marzo 2000
terminali Very Small Aperture (VSAT) operanti nelle bande di frequenza 14.00-14.25 GHz Terra-spazio e 12.50-12.75 GHz spazio-Terra	Decisione ERC/DEC(00)05, 27 marzo 2000
terminali mobili terrestri e satellitari IMT-2000	Decisione ERC/DEC(00)06, 19 ottobre 2000, relativa a licenza, circolazione globale ed uso
terminali Mobile User Space Checker S-SMS	Decisione ERC/DEC(01)22, 12 marzo 2001
terminali Mobile User Thuraya	Decisione ERC/DEC(01)25, 12 marzo 2001

02A03677

DELIBERAZIONE 18 marzo 2002.

Verifica della qualità del servizio postale nel secondo semestre 2001.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare l'art. 12, comma 3;

Visto il contratto di programma stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e la S.p.a. Poste Italiane in data 11 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2000, ed in particolare l'art. 6;

Visto il contratto stipulato il 18 settembre 2000 fra il Ministero delle comunicazioni e la IZI riguardante la verifica della qualità del servizio postale ed in particolare l'art. 8, comma 7;

Vista la delibera del Ministro delle comunicazioni 7 giugno 2001 riguardante la definizione degli indici di qualità del corriere prioritario per l'anno 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2001;

Vista la deliberazione 12 ottobre 2001 del Ministro delle comunicazioni concernente la verifica della qualità del servizio postale relativa al primo semestre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 2001;

Esaminato il secondo rapporto semestrale certificato presentato dalla menzionata IZI, relativo al periodo 1° luglio 2001 - 31 dicembre 2001;

Accertata la regolarità delle procedure adottate dalla società IZI e la validità dei risultati delle verifiche effettuate;

ADOTTA
la seguente deliberazione:

Art. 1.

1. Nel periodo 1° luglio 2001 - 31 dicembre 2001, relativamente al corriere ordinario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

	J+3	J+4	J+5
parametri di qualità	90%	97%	99%
risultati conseguiti *	90%	97,10%	99,30%
scostamento		+0,10%	+0,30%

* i risultati comprendono lo standard di precisione.

Art. 2

1. Nel periodo 1° luglio 2001 - 31 dicembre 2001, relativamente al corriere prioritario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

	J+1	J+2	J+3
parametri di qualità	80%	98%	99%
risultati conseguiti *	84,10%	98,00%	99,80%
scostamento	+4,10%		+0,80%

* I risultati comprendono lo standard di precisione.

Art. 3.

1. Sulla base dei risultati sopra descritti, la società Poste Italiane, nel secondo semestre 2001, ha rispettato gli indici di qualità del servizio postale previsti dal contratto di programma.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2002

Il Ministro: GASPARRI

02A03678

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 marzo 2002.

Autorizzazione all'attività svolta in Italia dalla filiazione della Harding University, in Scandicci.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154 ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis;*

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante dalla Harding University;

Rilevato che la Harding University ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Scandicci (Firenze), via Triozzi, 57 - 50018 Scandicci (Firenze);

Considerato che la Harding University è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante al sig. Robert Earl Shackelford nato a Napoli il 16 ottobre 1957;

Considerato che la Harding University aveva ottenuto il riconoscimento per l'esenzione fiscale con decreto ministeriale 1° marzo 1990;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della Harding University avente sede in Scandicci, via Triozzi, 57 - 50018 Scandicci (Firenze);

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis* della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2002

Il Ministro: MORATTI

02A03695

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 14 marzo 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che modifica le precedenti disposizioni;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, protocollo n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli n. 57 e 73;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle Agenzie;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le Agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota protocollo n. 563/2002 dell'11 marzo 2002 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste ha autorizzato l'irregolare funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Gorizia nel giorno 8 marzo 2002, «per chiusura anticipata degli sportelli al pubblico dalle ore 11 anziché alle ore 12,30, per adesione all'assemblea sindacale del personale»;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia è accertato per il giorno 8 marzo 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 14 marzo 2002

Il direttore regionale: PIZZATO

02A03824

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2002.

Autorizzazione alla società «Caf Cisas S.r.l.», in Roma, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati e ad utilizzare la parola Caf dopo l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

La società «Caf Cisas S.r.l.», con sede in Roma, via Sapri n. 6, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati (art. 34, comma 2 e comma 3 lettere *c), d), e), f)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) e ad utilizzare la parola Caf dopo l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti (art. 9 del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164).

Motivazioni.

Con istanza del 4 febbraio 2002 la società «Caf Cisas S.r.l.», legalmente rappresentata dal sig. Daniello Onofrio, ha chiesto di essere autorizzata allo svolgimento dell'attività fiscale, ai sensi dell' art. 32, lettera *d)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando la documentazione atta a comprovare di disporre dei requisiti richiesti. Il controllo esperito ha verificato tale sussistenza.

Riferimenti normativi dell'atto.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle agenzie fiscali: art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle Direzioni regionali: decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999;

Disposizioni relative alla disciplina dei centri di assistenza fiscale: art. 32, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998;

Disposizioni relative ai requisiti soggettivi: art. 33 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998;

Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale: articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2002

Il direttore regionale: DI IORIO

02A03819

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 19 marzo 2002.

Direttiva concernente l'adeguamento dei corrispettivi per l'erogazione dei servizi nel settore del gas naturale al potere calorifico superiore effettivo. (Deliberazione n. 43/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 marzo 2002,

Premesso che:

l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità), in base al disposto dell'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) è investita di funzioni di regolazione, dei servizi di pubblica utilità dell'energia elettrica ed il gas, al fine di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza, e adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi;

ai fini di cui il precedente alinea, l'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorità emani direttive concernenti l'erogazione dei servizi di pubblica utilità da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 237/00) ha disposto che le tariffe di distribuzione e fornitura al mercato vincolato siano adeguate al potere calorifico superiore (di seguito: PCS) effettivo del gas, individuato sulla base delle particolari modalità di calcolo di cui all'art. 16 della medesima delibera;

sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni da parte di imprese del gas e loro associazioni nelle quali si lamenta che, nell'erogazione dei servizi diversi da quelli di cui al precedente alinea, i corrispettivi applicati non sono sempre adeguati al PCS effettivo;

Visti:

la legge n. 481/1995, ed in particolare l'art. 2, comma 12, lettera *h)*;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

la deliberazione n. 237/00;

la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 146/00, recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, all'art. 23 comma 2, all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, in tema di accesso e utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento e dei terminali di gnl, delle relative tariffe e obblighi e di definizione di criteri per la predisposizione del codice di rete;

la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 147/00, recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 12, comma 7, e all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, in tema di accesso e utilizzo dell'attività di stoccaggio delle relative tariffe e obblighi e di definizione di criteri per la predisposizione del codice di stoccaggio;

la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 148/00, recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 14, comma 8, all'art. 16, commi 2 e 4 e all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, in tema di esercizio dell'attività di distribuzione, di obblighi delle imprese, di condizioni di accesso e relative tariffe;

la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 149/00, recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 17, comma 5, all'art. 18, commi 2, 3, 5 e 6 e all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, in tema di esercizio dell'attività di vendita, delle relative tariffe e di definizione del codice di condotta commerciale;

Considerato che:

il PCS costituisce un parametro da cui dipende l'energia fornita al cliente attraverso un metro cubo di combustibile; e che il PCS pertanto costituisce un parametro comune a tutti i servizi del sistema del gas naturale;

le segnalazioni di cui in premessa, unitamente alla documentazione acquisita dall'Autorità, evidenziano una disparità di trattamento tra i soggetti che operano nei diversi segmenti del sistema gas, dovuta al fatto che solamente per alcuni dei relativi servizi è applicato un corrispettivo adeguato al PCS effettivo;

Ritenuto che:

il processo di liberalizzazione del mercato richieda una valorizzazione del gas naturale connessa al suo contenuto energetico;

al fine di garantire l'efficienza nel sistema del gas, e di eliminare attuali e potenziali disparità di trattamento tra i soggetti che operano nel medesimo sistema, sia opportuno disciplinare in modo uniforme l'adeguamento dei corrispettivi per l'erogazione dei servizi al PCS effettivo;

conseguentemente sia necessario imporre agli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore del gas di adeguare il corrispettivo per l'erogazione dei servizi erogati al PCS effettivo;

Delibera:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1.1. La presente direttiva si applica all'erogazione di tutti i servizi del mercato del gas naturale, compresa la vendita ai clienti idonei.

Art. 2.

Adeguamento dei corrispettivi al potere calorifico superiore effettivo

2.1. Nell'erogazione dei servizi di cui all'art. 1, l'esercente adegua la determinazione del corrispettivo per il servizio erogato al potere calorifico superiore effettivo, inteso come la quantità di calore, espressa in GJ, che si libera nella combustione completa di un metro cubo standard di gas secco alla temperatura di 15° C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar, con aria in eccesso alla stessa temperatura e pressione del gas, quando i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale del gas e l'acqua formatasi allo stato di vapore nella combustione viene riportata allo stato liquido alla stessa temperatura iniziale del gas.

2.2. L'adeguamento di cui al comma 2.1 è effettuato con riferimento ai valori del potere calorifico superiore misurati dall'esercente l'attività di trasporto.

Art. 3.

Disposizioni finali

3.1. La presente direttiva viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 19 marzo 2002

Il presidente: RANCI

02A03667

DELIBERAZIONE 26 marzo 2002.

Determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale, relative all'anno termico 2002-2003 per la società Stogit S.p.a., in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 febbraio 2002, n. 26/02. (Deliberazione n. 49/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 marzo 2002,

Premesso che:

l'art. 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 20 giugno 2000 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) determini le tariffe per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;

con la deliberazione 27 febbraio 2002, n. 26/02, pubblicata nel sito internet dell'Autorità e in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (di seguito: deliberazione n. 26/02), l'Autorità ha emanato criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale;

ai sensi dell'art. 13, comma 1, della deliberazione n. 26/02, ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico 2002-2003, l'impresa di stoccaggio trasmette, entro il 18 marzo 2002, una proposta contenente i corrispettivi unitari di stoccaggio calcolati ai sensi dell'art. 7 della medesima deliberazione, con indicazione della tipologia di servizi che intende offrire;

ai sensi dell'art. 13, comma 2, della deliberazione n. 26/02, le proposte si intendono approvate, qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro il 28 marzo 2002;

ai sensi dell'art. 13, comma 3, della deliberazione n. 26/02, l'impresa di stoccaggio pubblica i corrispettivi unitari di stoccaggio con indicazione del servizio offerto entro il 1° aprile 2002;

ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, della deliberazione n. 26/02, le imprese che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, svolgono il servizio di stoccaggio in campi con pressione massima inferiore al 90 per cento della pressione iniziale, hanno facoltà di chiedere all'Autorità la determinazione delle tariffe per singolo campo o, nel caso che non esercitino tale facoltà, fissano e pubblicano le tariffe fino al termine del primo periodo di regolazione;

le società Stoccaggi Gas Italia S.p.a. (di seguito: Stogit) e Edison T&S S.p.a. (di seguito: Edison T&S) sono attualmente le imprese che svolgono il servizio di stoccaggio nel sistema del gas in Italia;

con nota in data 20 marzo 2002 (prot. Autorità n. 6122 del 21 marzo 2002), l'Edison T&S ha comunicato che svolge il servizio in campi con pressione massima inferiore al 90 per cento della pressione iniziale e non intende avvalersi della facoltà sopra richiamata;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 164/2000;

Visti:

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto ministeriale 27 marzo 2001);

la deliberazione n. 26/02;

Vista la relazione di stima per il conferimento effettuato, con decorrenza 1° novembre 2001, dall'Eni S.p.a. e dalla Snam S.p.a. alla Stogit, trasmessa all'Autorità in data 13 novembre 2001, nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità con delibera 3 agosto 2000, n. 147/00 (di seguito: Relazione di stima per il conferimento trasmessa il 13 novembre 2001);

Considerato che:

con nota in data 18 marzo 2002 (prot. Autorità n. 5985), la Stogit ha trasmesso all'Autorità la proposta relativa ai corrispettivi di cui all'art. 7 della deliberazione n. 26/02, con indicazione della tipologia di servizi che intende offrire e, tra l'altro, ha chiesto conferma che il costo riconosciuto del capitale netto di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, della deliberazione n. 26/02, pari all'8,33%, sia un tasso di remunerazione medio ponderato reale pre-tasse;

la verifica della proposta di cui al precedente alinea ne ha evidenziato l'incoerenza con taluni criteri definiti dalla medesima deliberazione, in particolare:

a) contrasto con l'art. 3, comma 5, lettera *a)*, che individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni dei campi di stoccaggio attivi alla data di entrata in vigore del provvedimento, in quanto la Stogit ha inserito nel capitale investito il valore dei cespiti relativi al campo di Alfonsine, che attualmente risulta in stato di conservazione e chiuso ad attività operative;

b) contrasto con l'art. 3, comma 5, lettera *h)*, che prevede il calcolo del valore del gas al netto di eventuali fondi di rettifica, in quanto la Stogit ha calcolato il valore del gas senza operare tale detrazione;

c) contrasto con l'art. 3, comma 6, che prevede il calcolo degli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti solo sui cespiti di cui alla tabella 1 della medesima deliberazione e presenti nel bilancio di chiusura del 2000 e che, pertanto, non include il calcolo dell'ammortamento per il cushion gas, ove per cushion gas si intende il quantitativo minimo indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio che è necessario mantenere sempre nel giacimento e che ha la funzione di consentire l'erogazione dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio, in quanto la Stogit ha inserito il cushion gas tra i cespiti sui quali sono stati calcolati gli ammortamenti tecnico-economici;

con nota in data 20 marzo 2002 (prot. Autorità CDM/M02/1115), gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla Stogit richieste di approfondimenti in ordine ai profili evidenziati nel precedente alinea, precisando che il costo riconosciuto del capitale netto di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, della deliberazione n. 26/02, pari all'8,33%, è un tasso di remunerazione medio ponderato reale pre-tasse;

con nota in data 22 marzo 2002 (prot. Autorità n. 6277), la Stogit ha trasmesso all'Autorità gli approfondimenti richiesti, integrazioni e una nuova proposta relativa ai corrispettivi (di seguito: nuova proposta tariffaria) in sostituzione di quella trasmessa con la nota del 18 marzo 2002;

nella nuova proposta tariffaria:

a) la Stogit ha riconosciuto l'inesattezza relativa all'inserimento nel capitale investito del valore dei cespiti relativi al campo di Alfonsine;

b) con riferimento al valore del gas, la Stogit ha sostanzialmente confermato l'impostazione della proposta tariffaria del 18 marzo 2002, precisando che:

«nessuna rettifica è stata calcolata con riferimento a tale valore, dato che il bilancio non accoglie nessun fondo di rettifica del valore del gas»;

«il fondo imposte differite è da considerarsi fra le passività e non fra le poste rettificative dell'attivo. Esso rettifica, al pari dei debiti finanziari, il valore dell'impresa Stogit S.p.a. e non dell'azienda che essa gestisce»;

c) con riferimento all'inclusione del cushion gas tra i cespiti sui quali calcolare gli ammortamenti tecnico-economici, la Stogit ha sostanzialmente confermato l'impostazione della proposta tariffaria trasmessa con la nota del 18 marzo 2002, precisando che: «i criteri di calcolo dell'ammortamento sono strettamente connessi all'attribuibilità o meno al cushion gas di un valore residuo alla scadenza della concessione di stoccaggio ... Poiché al termine della concessione cessano i diritti del concessionario sull'area di stoccaggio, il valore del cushion gas ivi presente non può dal punto di vista del concessionario e della sua azienda che essere considerato pari a zero, proprio perché la concessione è scaduta. L'attuale quadro normativo non permette di discostarsi dal principio generale (ribadito per le concessioni minerarie dall'art. 43 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443), secondo il quale, nel caso di concessione, la scadenza della stessa determina la gratuita devoluzione all'ente concedente delle pertinenze del bene o servizio oggetto di concessione. A tali pertinenze deve essere necessariamente assimilato il cushion gas, che, per la funzione stessa ad esso attribuita dal decreto legislativo n. 164/2000, non può non essere trasferito al concessionario di stoccaggio subentrante»;

Considerato che:

l'argomentazione portata dalla Stogit, a conferma della nuova proposta tariffaria, di cui al punto *b)* del precedente considerato, con riferimento al valore del gas, afferisce al più generale profilo della valutazione riguardante la remunerazione del capitale investito, la quale risponde ai seguenti principi:

a) ai fini della determinazione della congrua remunerazione del capitale investito, occorre fare riferimento alla situazione economica e finanziaria dell'impresa di stoccaggio e non esclusivamente alla situazione contabile;

b) il capitale investito è rappresentato dal totale delle risorse impiegate nella gestione dell'impresa, che sono state reperite attraverso l'indebitamento a breve e a lungo e attraverso il patrimonio netto;

c) le fonti di finanziamento che devono trovare remunerazione sono, pertanto, costituite dall'ammontare complessivo dei debiti onerosi e dal patrimonio netto;

dai princìpi sopra delineati discende che il fondo imposte differite, che nasce dal disallineamento tra il valore civilistico delle attività conferite e il valore attribuito alle medesime attività secondo criteri fiscali, e che non matura interessi o altri oneri finanziari, non può essere assimilato ai debiti e, pertanto, remunerato. Esso assolve esclusivamente alla funzione di iscrivere le imposte di competenza dell'esercizio che si renderanno esigibili solo in futuro;

di conseguenza, con riferimento al valore del gas, il capitale immobilizzato deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera *h)*, della deliberazione n. 26/02, individuando il valore iscritto nel bilancio di chiusura del 2001, al netto del fondo imposte differite relativo al valore del gas, come asseverato dal parere di tecnici esperti esterni dell'Autorità (prot. Autorità n. 4743);

a sostegno di quanto sopra indicato, la relazione di stima per il conferimento trasmessa il 13 novembre 2001, contraddice le argomentazioni sviluppate nella nuova proposta tariffaria, dichiarando che «la costituzione del fondo imposte differite assume questa duplice funzione: di rettifica riduttiva del valore di conferimento e di rettifica positiva dei risultati futuri della conferitaria»;

l'argomentazione portata dalla Stogit, a conferma della nuova proposta tariffaria, di cui al punto *c)* del precedente considerato, con riferimento all'inserimento del cushion gas tra i cespiti sui quali sono stati calcolati gli ammortamenti tecnico-economici, afferisce al più generale profilo della valutazione riguardante l'identificazione dei cespiti da sottoporre ad ammortamento, la quale risponde ai seguenti princìpi:

a) ai sensi dei princìpi contabili nazionali e internazionali, possono essere considerati beni ammortizzabili i beni che hanno una vita utile limitata e hanno un valore residuo inferiore al costo storico di acquisizione;

b) l'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede, in caso di assegnazione di una nuova concessione di stoccaggio a un operatore diverso dal titolare della relativa concessione di coltivazione, il riconoscimento a quest'ultimo di un adeguato corrispettivo da determinare in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

c) l'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 prevede che, qualora alla scadenza della concessione di stoccaggio il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non accordi la richiesta di proroga, in caso di attribuzione della stessa concessione a un nuovo operatore, al titolare precedente è riconosciuto, a carico del nuovo operatore, il corrispettivo di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164/2000;

d) l'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, prevede che nel caso alla scadenza la concessione di stoccaggio non sia attribuita ad altro operatore, il titolare precedente ha il diritto di estrarre e di disporre, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, del totale del gas presente nel giacimento nei livelli non più adibiti a stoccaggio, fermo restando l'obbligo di ripristino del sito;

dai princìpi sopra delineati discende che il cushion gas non può essere oggetto di ammortamento, in quanto il volume di tale gas non viene modificato dall'attività di stoccaggio e il valore economico del gas non si riduce nel tempo, ma può essere recuperato al termine della concessione, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, o la stessa concessione può essere rinnovata nel tempo;

di conseguenza, per quanto riguarda l'inserimento del cushion gas tra i cespiti sui quali calcolare gli ammortamenti tecnico-economici, tali ammortamenti devono essere calcolati, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della deliberazione n. 26/02, sul valore lordo delle immobilizzazioni delle singole categorie di cespiti di cui all'art. 3, comma 5, lettera *c)*, della medesima deliberazione, come ulteriormente asseverato dal parere di tecnici esperti esterni dell'Autorità (prot. Autorità n. 4743) e, pertanto, non devono includere l'ammortamento del cushion gas;

a sostegno di quanto sopra indicato, possono essere portate le affermazioni della Stogit nella relazione di stima per il conferimento trasmessa il 13 novembre 2001, nella quale, in contraddizione con le argomentazioni sviluppate nella nuova proposta tariffaria, si dichiara che «è stata così sostanzialmente equiparata la situazione del titolare della concessione di coltivazione in fase di avanzata coltivazione a quella del titolare di concessione di stoccaggio già titolare di una preesistente concessione di coltivazione. Da quanto precede si può dedurre che al diritto derivante dalle concessioni di coltivazione il legislatore attribuisca un valore economico ... Il valore di tale diritto di concessione che viene conferito con il ramo d'azienda, in carenza di parametri di mercato oggettivi, è determinato prendendo come parametro valutativo la quantità di gas mai estratto presente nei giacimenti, costituito dalle riserve primarie residue»;

inoltre, la contraddizione segnalata nel precedente alinea emerge con maggiore evidenza dalla nuova proposta tariffaria stessa, laddove nella relazione sulla gestione relativa al bilancio 2001, allegata alla nuova proposta medesima, si richiamano i riferimenti normativi del decreto legislativo n. 164/2000 e del decreto ministeriale 27 marzo 2001, di cui alle precedenti lettere *c)* e *d)*, con una conseguente contraddizione interna alla nuova proposta tariffaria;

Considerato che i profili relativi alla tipologia del servizio, di cui alla deliberazione n. 26/02, devono essere valutati nell'ambito dei previsti procedimenti per l'approvazione dei contratti in deroga di cui all'art. 11 della medesima deliberazione, che prevede, nelle more dell'adozione del codice di stoccaggio di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000, modalità semplici e flessibili di accesso al servizio di stoccaggio, nonché la possibilità di stipula di contratti in deroga alle condizioni previste dai medesimi articoli, da trasmettere all'Autorità per la verifica delle clausole ivi contenute;

Ritenuto che sia necessario:

rigettare la proposta tariffaria della Stogit, trasmessa all'Autorità in data 22 marzo 2002 (prot. Autorità n. 6277) in quanto difforme ai criteri di cui alla deliberazione n. 26/02;

dare certezza agli utenti del sistema del gas in concomitanza con l'avvio del nuovo anno termico per il servizio di stoccaggio di gas naturale e procedere alla determinazione delle tariffe che dovranno essere applicate dalla Stogit per il medesimo servizio per l'anno termico 2002-2003, muovendo dalla proposta tariffaria della Stogit e apportandovi le modifiche necessarie per realizzare la coerenza con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 26/02;

Delibera:

Di rigettare la proposta tariffaria presentata dalla società Stoccaggi Gas Italia S.p.a. (di seguito: Stogit), con nota trasmessa all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in data 22 marzo 2002 (prot. Autorità n. 6277), ai sensi dell'art. 13, comma 1, della deliberazione della medesima Autorità 27 febbraio 2002, n. 26/02 (di seguito: deliberazione n. 26/02), avente ad oggetto i corrispettivi unitari di stoccaggio facenti parte della tariffa;

Di determinare i corrispettivi unitari di stoccaggio facenti parte della tariffa, ai sensi dell'art. 7 della sopra richiamata deliberazione n. 26/02, che dovranno essere applicati dalla Stogit, nei valori definiti dalla tabella 1, allegata al presente provvedimento;

Di notificare alla Stogit, con sede legale in via San Salvo n. 1 - 20097 San Donato Milanese, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione;

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di giorni sessanta dalla data di notifica del provvedimento.

Milano, 26 marzo 2002

Il presidente: RANCI

TABELLA 1

CORRISPETTIVI UNITARI DI STOCCAGGIO FACENTI PARTE DELLA TARIFFA

Corrispettivi	Valore
Corrispettivo unitario di spazio fs	0,257 (euro per gigajoule per anno)
Corrispettivo unitario per la disponibilità di punta giornaliera fp	10,160 (euro per gigajoule per anno)
Corrispettivo unitario di iniezione ed erogazione CVS	0,092 (euro per gigajoule)
Corrispettivo unitario per la messa a disposizione del gas detenuto dall'impresa ai fini dello stoccaggio strategico f_d	0,163 (euro per gigajoule per anno)

02A03831

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 14 marzo 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 6;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università, nel testo da ultimo approvato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 2002;

Vista la delibera del senato accademico allargato del 6 febbraio 2002, che ha approvato alcune modifiche al testo dell'art. 34 del predetto statuto;

Vista la nota del M.I.U.R. protocollo n. 528 di data 26 febbraio 2002, con la quale il Ministero comunica di non avere osservazioni da formulare;

Visto l'art. 63, comma 8, dello statuto di autonomia, che disciplina le modifiche statutarie;

Decreta:

1. L'art. 34 dello statuto di autonomia dell'Università viene così modificato:

comma primo:

«1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, approva l'istituzione di centri di servizio per fornire alle strutture didattiche, di ricerca e di servizio prestazioni di interesse generale o di particolare complessità.»;

comma terzo:

«3. Sono organi dei centri di servizio:

a) il direttore;

b) il consiglio direttivo, nel quale è assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel centro, nonché di una rappresentanza dei docenti, dei ricercatori e degli studenti designati con le modalità previste dai regolamenti. La rappresentanza degli studenti ha voto consultivo.».

2. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Udine, 14 marzo 2002

Il rettore: HONSELL

02A03665

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 22 marzo 2002, n. **1200/SRC/MG/SA/PLS/PNM/RS/277.**

Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, a livello nazionale, nel comparto del personale sanitario a rapporto convenzionale. Richiesta dati relativi all'anno 2001.

Agli assessori regionali alla sanità

Agli assessori alla sanità delle province autonome di Trento e Bolzano

Come è noto, sulla base della normativa contenuta nei decreti del Presidente della Repubblica n. 270/2000, n. 271/2000, n. 272/2000 e n. 446/2001 - regolamenti di esecuzione degli accordi collettivi nazionali rispettivamente per i medici di medicina generale di base, medici specialisti ambulatoriali interni, medici specialisti pediatri di libera scelta e biologi, chimici e psicologi ambulatoriali interni, la consistenza associativa, criterio per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali afferenti all'area sanitaria convenzionata, è rilevata in base alle deleghe conferite alle singole aziende sanitarie dai professionisti convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale, accertate alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Considerato che, nel corso del corrente anno, prenderanno avvio le trattative per il rinnovo degli accordi collettivi sopra citati, relativamente al triennio 2001-2003, occorre procedere all'invio dei dati numerici correlati alle deleghe precisate in premessa, accertati al 1° gennaio 2002, mediante comunicazione delle stesse aziende, per il tramite degli assessorati regionali alla sanità di appartenenza, al Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie - Ufficio VI.

A tal fine, per la verifica e la trasmissione degli elementi in questione, si fa rinvio alle modalità già utilizzate per la rilevazione della rappresentatività sindacale relativa all'anno 2000, così come puntualizzate nella nota di questa Amministrazione protocollo n. 1200/SRC/MG/SA/PLS/RS/229 del 12 febbraio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2001, che recava in allegato i modelli di schede aziendali e regionali, da compilare ai fini dell'acquisizione del numero delle deleghe conferite ad ogni organizzazione sindacale.

Si precisa infine che, con riferimento alle schede citate, per il settore dei biologi, chimici e psicologi ambulatoriali, gli uniti modelli sono stati predisposti *ex novo*, considerato che, in questo ambito, il procedimento di individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, attraverso il criterio della consistenza associativa, è stato previsto, per la prima volta, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 446/2001 ed ha pertanto inizio nel corrente anno.

Nel ringraziare le SS.LL. per gli interventi che porranno in essere per il buon esito del procedimento, si rappresenta la necessità di ultimare lo stesso nel modo più rapido ed esaustivo, possibilmente entro il mese di marzo prossimo venturo, al fine di poter tempestivamente individuare le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a livello nazionale, da ammettere al tavolo delle trattative per il rinnovo degli accordi collettivi di cui si è trattato.

Roma, 22 marzo 2002

Il Ministro: SIRCHIA

SCHEDA REGIONALE PER LA RILEVAZIONE DEI DATI DELLA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE
SETTORE BIOLOGI
Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale a cui sono state rilasciate deleghe
Regione
Sindacato (denominazione per esteso)
Sindacato (sigla)
Numero deleghe al 31.12.2001 (medici titolari e sostituti)
Firma del rappresentante sindacale (leggibile)
Firme del funzionario responsabile della compilazione
Annotazioni

SCHEDA REGIONALE PER LA RILEVAZIONE DEI DATI DELLA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE
SETTORE CHIMICI
Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale a cui sono state rilasciate deleghe
Regione
Sindacato (denominazione per esteso)
Sindacato (sigla)
Numero deleghe al 31.12.2001 (medici titolari e sostituti)
Firma del rappresentante sindacale (leggibile)
Firme del funzionario responsabile della compilazione
Annotazioni

SCHEDA REGIONALE PER LA RILEVAZIONE DEI DATI DELLA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE	
SETTORE PSICOLOGI	
Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale a cui sono state rilasciate deleghe	
Regione	
Sindacato (denominazione per esteso)	
Sindacato (sigla)	
Numero deleghe al 31.12.2001 (medici titolari e sostituti)	
Firma del rappresentante sindacale (leggibile)	
Firme del funzionario responsabile della compilazione	
Annotazioni	

SCHEDA AZIENDALE DI RILEVAZIONE **DEI DATI** DELLA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE

REGIONE ....

ASL N ....**DI**........................

NUMERO DELEGHE AL 31.12.2001									**SETTORE BIOLOGI**
(compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale a cui sono state rilasciate le deleghe)									
organizzazione sindacale		*numero totale deleghe medici*							
SIGLA	*DENOMINAZIONE PER ESTESO*	*ASS. PRIMARIA*		*CONTINUITA' ASS.LE*		*MEDICINA DEI SERVIZI*		*EMERGENZA TERRIT.LE*	
		titolari	sostituti	titolari	sostituti	titolari	sostituti	titolari	sostituti

Firma leggibile del rappresentante sindacale

Timbro della ASL

Firma del responsabile del settore

SCHEDA AZIENDALE DI RILEVAZIONE **DEI DATI** DELLA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE

REGIONE ....

ASL N ....DI........................

NUMERO DELEGHE AL 31.12.2001		**SETTORE CHIMICI** (compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale a cui sono state rilasciate le deleghe)	
organizzazione sindacale		***numero totale deleghe medici***	
SIGLA	*DENOMINAZIONE PER ESTESO*	TITOLARI	SOSTITUTI
Firma leggibile del rappresentante sindacale			
Timbro della ASL		**Firma del responsabile del settore**	

SCHEDA AZIENDALE DI RILEVAZIONE DEI DATI DELLA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE

REGIONE ....

ASL N ....DI........................

NUMERO DELEGHE AL 31.12.2001		**SETTORE PSICOLOGI** (compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale a cui sono state rilasciate le deleghe)	
organizzazione sindacale		***numero totale deleghe medici***	
SIGLA	*DENOMINAZIONE PER ESTESO*	TITOLARI	SOSTITUTI
Firma leggibile del rappresentante sindacale			
Timbro della ASL		**Firma del responsabile del settore**	

02A03801

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 8 aprile 2002

Dollaro USA	0,8778
Yen giapponese	115,61
Corona danese	7,4347
Lira Sterlina	0,61180
Corona svedese	9,0561
Franco svizzero	1,4637
Corona islandese	87,17
Corona norvegese	7,6320
Lev bulgaro	1,9507
Lira cipriota	0,57574
Corona ceca	30,738
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,02
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,5572
Lira maltese	0,3994
Zloty polacco	3,5867
Leu romeno	28870
Tallero sloveno	223,9627
Corona slovacca	41,699
Lira turca	1155000
Dollaro australiano	1,6626
Dollaro canadese	1,3957
Dollaro di Hong Kong	6,8465
Dollaro neozelandese	2,0223
Dollaro di Singapore	1,6123
Won sudcoreano	1161,33
Rand sudafricano	9,7743

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A04014

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Additiva Vitamin C»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 673 del 26 febbraio 2002

Specialità medicinale: ADDITIVA VITAMIN C.

Titolare A.I.C.: dott. B. Scheffler Nachf GmbH & Co KG Senefeldestrasse n. 44 - D-51469 Bergisch Gladbach - Germania.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

10 compresse effervescenti da 1000 mg in tubo PPE - A.I.C. n. 035478015/M(in base 10) 11UQHZ (in base 32);

20 compresse effervescenti da 1000 mg in tubo PPE - A.I.C. n. 035478027/M (in base 10) 11UQJC (in base 32);

60 compresse effervescenti da 1000 mg in tubo PPE - A.I.C. n. 035478039/M (in base 10) 11UQJR (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Composizione: 1 compressa effervescente contiene 1000 mg di acido ascorbico (vitamina C).

Eccipienti: acido citrico anidro, sodio bicarbonato, sorbitolo, aroma di arancia, amido di mais, sodio ciclamato, saccarina sodica, povidon K25, coloranti: giallo-arancio (E110), azorubina (E122), indigotina (E132).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, decreto ministeriale del 5 luglio 1996; classe «C».

Classificazione al fini della fornitura: medicinale di automedicazione.

Produzione: (miscelazione, setacciatura, compressione);

Kruger GmbH & Co KG; Senefeldestrasse n. 44 - 51469 Bergisch Gladbach.

Produzione (riempimento, confezionamento, etichettatura) e controllo: dott. B. Scheffler Nachf GmbH & Co KG Senefeldestrasse 44 D-51469 Bergisch Gladbach-Germania.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle affezioni da stati carenziali di vitamina C (ad es. scorbuto).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03827

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ubit»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 674 dell'8 marzo 2002

Specialità medicinale: UBIT.

Titolare A.I.C.: Otsuka Pharma GmbH

Hochhaus am Park Gruneburgweg 102 D-60323 Frankfurt am Main-Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001:

1 bustina di granulato per soluzione orale da 2 g - A.I.C. n. 035419011/M (in base 10) 11SWW3 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388:

Classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 20,76 euro, pari
a 44.500 lire (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premese è di 34,24 euro, pari a 66.300 lire (IVA inclusa);

Forma farmaceutica: granulato bianco per soluzione orale.

Composizione: 1 bustina (2 g) contiene 100 mg di^{13} C Urea.

Eccipienti: mannitolo.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Otsuka Pharmaceutical Co Ltd - 224-18 Hiraishi Ebisuno Kawauchi - cho Tokushima Shi, Tokushima 771-0182-Giappone.

Indicazioni terapeutche: medicinale solo per uso diagnostico.

Ubit è indicato nella diagnosi in vivo dell'infezione gastroduodenale da Helicobacterbpylori.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03825

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale e per uso umano «Ranitidina Merck Generics»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 676 del 15 marzo 2002

Medicinale: RANITIDINA MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a. via Aquileia n. 35 - 20092 Cinisello Balsamo-Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, deliera C.I.P.E. 1° febbraio 2001:

20 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 300 mg - A.I.C. n. 035302239/MG (in base 10) 11PBUZ (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Classe «A», nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 13,14 euro.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di 21,69 euro;

20 compresse rivestite con film in blister da 150 mg - A.I.C. n. 035302138/MG (in base 10) 11PBRU (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge: n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999 n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388;

Classe «A», nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 6,88 euro.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di 11,36 euro;

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: Ranitidina Merck Generics da 150 e 300 mg.

Principio attivo: ranitidina cloridrato 150 e 300 mg.

Eccipenti: cellulosa microcristallina, stearato di magnesio, metilidrossipropilceiltilosa (E464), titanio biossido, (E171), polidestrosio croscarmellosa sodica, tretilcitrato, glicole polietilenico, acqua depurata.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica ripetibile.

Produzione e confezionamento: Genpharm Inc 37 Advance Road Etobicoke Ontario M8Z 2S69-Canada.

Gerard Laoratoires 35/36 Baldoyle Industria Estate Boldoyle Dublin n. 13-Irlanda.

Controllo: Mc Dermott laboratoires Ltd.

Tradingas Gerard laboratoires n. 35/36 Boldoyle industrial estate Grange Road Dublin n. 13 - Irlanda.

Indicazioni terapeutiche: Ranitidina Merck Generics è indicata nel trattamento dell'ulcera duodenale e dell'ulcera gastrica; profilassi dell'ulcera duodenale, esofagite da reflusso e nel trattamento della sindrome di Zollinger-Ellison.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03826

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste» ai sensi dell' art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio relativo, alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 63 del 12 marzo 2002, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla Schutzverband Nürnberger Bratwürste e. V., ai sensi dell' art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto a base di carne - classe 1.7 denominato «Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI qualità - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

02A03900

Domanda di registrazione della denominazione «Miel d'Alsace» ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - serie C n. 71 del 20 marzo 2002, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dalla Confédération régionale des apiculteurs d'Alsace, ai sensi dell' art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto a base di miele - denominato «Miel d'Alsace».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI qualità - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell' adempimento previsto all' art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

02A03901

Domanda di registrazione della denominazione «Pruneaux d'Agen - Pruneaux d'Agen micuits» ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 46 del 20 febbraio 2002, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dal Syndicat du Pruneau d' Agen, ai sensi dell' art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto a base di frutta secca - denominato «Pruneaux d' Agen - Pruneaux d' Agen micuits».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI qualità - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell' adempimento previsto all' art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

02A03902

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige» o in lingua tedesca «Etschtaler».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» od in lingua tedesca «Etschtaler»;

Ha espresso, nella riunione del 30 gennaio 2002, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta, considerando che le variazioni apportate, non modificano in maniera sostanziale il disciplinare di produzione, dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALDADIGE» O IN LINGUA TEDESCA «ETSCHTALER»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Valdadige» o in lingua tedesca «Etschtaler», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: bianco, rosso, pinot grigio, pinot bianco, chardonnay, schiava e frizzante.

La denominazione di origine controllata «Valdadige» o in lingua tedesca «Etschtaler», con la specificazione della sottozona «Terra dei Forti», è disciplinata (vedi allegato 1) in calce al presente disciplinare di produzione. Salvo quanto espressamente previsto nell'allegato suddetto, per detta sottozona vengono applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Valdadige» è riservata al vino bianco ottenuto dai seguenti vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: pinot bianco, pinot grigio, Riesling italico, Muller Thurgau e chardonnay, da soli o congiuntamente, in misura, non inferiore al 20%; Trebbiano toscano, Nosiola, Sauvignon e Garganega, da soli o congiuntamente, per la differenza.

La denominazione di origine controllata «Valdadige» è riservata al vino rosso o rosato ottenuto dai seguenti vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica; enantio (lambrusco a foglia frastagliata) e/o schiave (sottovarietà e sinonimi), minimo 50%; Merlot, pinot nero, Lagrein, Teroldego, Cabernet Frane e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, per la differenza.

La denominazione di origine controllata «Valdadige», con alla specificazione di vitigno chardonnay, pinot bianco e pinot grigio è riservata al vino ottenuto dal corrispondente vitigno per almeno l'85%. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e autorizzati nelle rispettive province.

La denominazione di origine controllata «Valdadige» con la specificazione di vitigno «Schiava» è riservata al vino ottenuto dalle uve del corrispondente vitigno, nella varietà Schiava grossa, Schiava gentile e Schiava grigia, da sole o congiuntamente, per almeno l'85%. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e autorizzati nelle rispettive province.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» devono essere prodotte nell'intero territorio dei comuni appresso indicati:

provincia di Trento: Avio, Ala, Aldeno, Arco, Besenello, Calliano, Calavino, Cavedine, Cembra, Drò, Faedo, Faver, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago, Torbole, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pomarolo, Riva del Garda, Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Segonzano, Tenno, Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambana;

provincia di Bolzano: Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magrè all'Adige, Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, Ora, Parcines, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Pancrazio, Scena, Terlano, Termeno, Tesino, Tirolo, Vadena;

provincia di Verona: Brentino Belluno, Dolcè, Rivoli Veronese.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente solleggiati.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

Sono ammesse le forme di allevamento a pergoletta trentina e le forme a spalliera.

È esclusa ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uve per ettaro di coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Vino	Uva/Ha (ton.)	Vol. %
Bianco	15,0	9,50
Rosso	15,0	10,00
Rosato	15,0	9,50
Pinot bianco	15,0	9,50
Pinot grigio	14,0	9,50
Chardonnay	15,0	9,50
Schiava	15,0	9,50

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino di cui trattasi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zone di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Verona.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentita l'aggiunta di mosti o vini di colore analogo, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione «Valdadige», nel limite massimo del 15%.

I mosti ed i vini a denominazione di origine controllata «Valdadige», con la specificazione «Chardonnay» e «Pinot bianco» possono essere elaborati nella versione frizzante, attuando esclusivamente il processo della rifermentazione naturale.

La zona di elaborazione dei vini frizzanti comprende la regione Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano.

È consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

I vini della denominazione di origine controllata «Valdadige» possono essere conservati in recipienti di legno.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Valdadige» bianco:

colore: paglierino;

profumo: vinoso, gradevole e caratteristico;

sapore: armonico, fresco, moderatamente acido e talvolta amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.

«Valdadige» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: armonico, moderatamente acido, talvolta amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minino 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Valdadige» rosato:

colore: rosa più o meno intenso:

profumo: vinoso, gradevole, delicato;

sapore: morbido, lievemente acido, talvolta amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.

«Valdadige» Pinot bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: armonico, fresco, sapido;

zuccheri riduttori residui: massimo 6,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto: 17,0 g/l.

«Valdadige» Pino grigio:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: armonico, pieno;

zuccheri riduttori residui: massimo 6,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.

«Valdadige» Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: fresco, sapido, armonico;

zuccheri riduttori residui: massimo 6,0 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minino: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;

«Valdadige» Schiava:

colore: da rosato a rubino;

profumo: vinoso, gradevole;

sapore: morbido, moderatamente acido, talvolta amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.

«Valdadige» Chardonnay e Pinot bianco frizzante:

spuma: sottile, persistente;

colore: giallo paglierino;

profumo: gradevole, fruttato;

sapore: secco o amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini bianchi può rilevare lieve sentore di legno.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazione per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e attributi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore, quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Valdadige» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge.

La menzione delle sottozone va riportata in etichetta sopra la denominazione di origine, senza soluzioni di continuità, con caratteri di stampa di dimensioni pari o inferiori a quelli usati per la denominazione medesima.

Art. 8.

I contenitori dei vini della denominazione di origine controllata «Valdadige» possono essere chiusi con i vari dispositivi ammessi dalla vigente normativa, compresi i tappi di materiale inerte.

I medesimi possono essere della capacità nominale massima di 60 litri; per i contenitori in vetro non sono previsti vincoli colorimetrici.

Per la tappatura dei contenitori dei vini frizzanti si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 9.

Per i prodotti derivati dalle superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige», è consentita, in favore di altre denominazioni compatibili in base alla coincidenza territoriale e alla composizione varietale dei vigneti, la scelta vendemmiale prevista dall'art. 7 della legge n. 164. I produttori interessati hanno facoltà di optare per le denominazioni prescelte a condizioni che vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme vigenti.

ALLEGATO 1

Sottozona «Terra dei Forti»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Valdadige», nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente disciplinare, può essere accompagnata dal riferimento alla sottozona «Terra dei Forti», per le seguenti tipologie: Rosso superiore, Enantio, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Sauvignon.

La menzione Riserva è consentita per le tipologie Rosso superiore, Enantio, Cabernet franc e Cabernet Sauvignon.

Art. 2.

I vini della denominazione di origine controllata «Valdadige», con la specificazione aggiuntiva della sottozona «Terra dei Forti», devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Rosso superiore: Merlot ed Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata) minimo 70% di cui almeno il 30% di Enantio.

Possono concorrere per un massimo del 30% alla produzione di detto vino, congiuntamente o disgiuntamente, anche le uve provenienti dai vitigni Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Lagrein e Teroldego.

Con la specificazione dei seguenti vitigni a bacca nera:

Enantio, Cabernet franc e Cabernet Sauvignon ed è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e autorizzati nella provincia di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Con la specificazione dei seguenti vitigni a bacca bianca:

Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Sauvignon ed è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e autorizzati nella provincia di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige», con la specificazione aggiuntiva della sottozona «Terra dei Forti», devono essere prodotte esclusivamente nei territori dei comuni di Brentino Belluno, Dolcè e Rivoli Veronese, in provincia di Verona e Avio. in provincia di Trento.

Per le varietà «Cabernet Franc», «Cabemet Sauvignon», «Merlot», «Sauvignon» e «Pinot bianco» il territorio di produzione, invece, è limitato ai terreni posti al di sopra dell'unghia di collina di detti comuni.

Tale zona è così delimitata:

Destra Adige: le aree poste ad ovest della sotto descritta linea di delimitazione.

Partendo dal confine tra i comuni di Ala ed Avio, si segue la strada provinciale n. 90, fino ad arrivare al confine nord del comune di Brentino-Belluno.

Di qui si prosegue lungo la canaletta demaniale di scarico acque alluvionali, posta a ridosso della strada provinciale n. 11, per arrivare in «località Molini» di Belluno Veronese. Si sale verso sud per la «strada comunale inferiore dei Molini», per immettersi poi sulla strada provinciale n. 11 e proseguire sempre in direzione sud fino a che la medesima incrocia il «rio Secco». Si segue questo torrente fino al limite est del mappale 55 (foglio 13) e si prosegue a sud, ricomprendendo i mappali 165 e 56 (foglio 13), fino ad incrociare la strada «comunale dell'Adige e Campazzo». Una volta attraversata, si prosegue lungo la fossa di scarico demaniale fino a raggiungere località «Strette», dove tale canaletta si immette nel fiume Adige.

Si riprende, quindi, la strada provinciale n. 11 sino ad arrivare in località «Cà Vecchia», da dove si prosegue per la strada «vicinale dei prè».

Si procede quindi verso sud fino ad immettersi nuovamente sulla strada provinciale n. 11 in località Rivalta. Da questo punto si continua per detta strada provinciale fino ad arrivare in località «Rivalta di Sotto». Il confine passa ad est di detta frazione fino ad arrivare alla strada «vicinale via di Sotto». Si prosegue seguendo il limite inferiore della scarpata fino ad incrociare una capezzagna.

Si segue la medesima in direzione est fino ad arrivare alla scarpata che fiancheggia il fiume Adige.

Di qui si procede in direzione sud per il margine inferiore della scarpata, si sottopassa quindi la A22 del Brennero fino a raggiungere la strada provinciale n. 11. Si continua per tale strada provinciale fino ad incrociare il limite nord della particella 137 (foglio 25), per proseguire poi lungo il margine inferiore della scarpata adiacente il fiume Adige.

Si oltrepassano il «Rio Bissolo» e la A22 del Brennero e si continua per il margine inferiore della scarpata fino ad incrociare prima la strada «vicinale Fanghet» e poi la strada «vicinale del Figar». Il confine corre verso sud, seguendo la strada «vicinale del Figar», per poi seguire il margine inferiore della scarpata.

Si incrociano di seguito, la strada «vicinale del Faval» e la strada «vicinale delle Nogarezze». Si avanza verso sud per tale strada vicinale, fino ad intersecare la strada «vicinale delle Due Croci». Si scende per quest'ultima fino a raggiungere il limite inferiore della scarpata del fiume Adige. Di lì si fiancheggia detta scarpata, denominata la «Costa» fino ad arrivare alla strada «vicinale della Rua».

Il confine continua lungo il margine inferiore della scarpata, attraversa la A22 del Brennero e raggiunge la strada provinciale n. 11. Si prosegue a sud per detta strada, si sottopassa la A22 del Brennero e si continua fino al margine nord del mappale 48 (foglio 32). Si procede verso est (escludendo il mappale 24, foglio 32) fino ad arrivare al limite inferiore delle scarpata, posta ad est della strada «vicinale dei Vegroni». Si continua per tale scarpata fino a raggiungere la strada «vicinale di Brondolo», limite sud del comune di Brentino Belluno. Si prosegue a sud per il margine inferiore di tale scarpata, fino ad incrociare la strada «vicinale Tessari che porta all'Adige».

Di lì si percorre la strada «vicinale dei Tessari alla Ca' Nova», fino ad incontrare la strada «vicinale di Mezza Campagna».

Si procede ad ovest, seguendo il margine inferiore della scarpata fino ad arrivare alla strada provinciale n. 11. Si prosegue in direzione sud per detta strada 11 fino a raggiungere «Forte Canal». Si attraversa la A22 del Brennero e si continua verso sud lungo il margine superiore della scarpata che costeggia il fiume «Adige», fino ad incrociare il canale «Medio Adige». Si fiancheggia quest'ultimo in direzione sud fino ad incontrare il canale di scarico acque in loc. «Gaium», che si segue in direzione est, fino ad intersecare la strada «comunale del Ragano». Si procede in direzione sud per questa strada comunale fino a toccare il limite sud del comune di Rivoli V.se.

Sinistra Adige: le aree poste ad est della sotto descritta linea di delimitazione.

Partendo dal confine tra i comuni di Ala ed Avio si costeggia in direzione sud la linea ferroviaria, fino ad arrivare al casello ferroviario n. 43 in provincia di Verona. Di lì si segue il margine superiore della scarpata, si sottopassa la A22 del Brennero fino a toccare il margine sud-ovest del mappale 109. Di lì si risale ad est fino ad incontrare una strada vicinale posta a fianco della A22 del Brennero. Percorrendo tale strada vicinale verso sud, si arriva ad incrociare la strada «vicinale di Pré». Si prosegue ad ovest per tale strada vicinale, alla fine della quale si segue il muro dell'ex «dogana militare».

Ricomprendendo il mappale 139 (foglio 1), il confine prosegue per il margine superiore della scarpata fino al mappale 63 (foglio 1), dopo di che continua seguendo il margine inferiore della scarpata, attraversando: la strada «vicinale della Pozza» la A22 del Brennero, la strada «vicinale dell'Adige» e la ferrovia Verona - Brennero. Il confine segue il lato sud del campo sportivo di Ossenigo, fino ad incrociare «via VI Novembre». Imboccata la medesima in direzione nord, si raggiunge «via Como d'Aquilio». Di lì si prosegue verso sud fino ad immettersi sulla strada SS 12.

Da questa statale si continua a sud fino a intersecare il margine nord del mappale 65 (foglio 9). Si continua in direzione sud-ovest fino a raggiungere la ferrovia Verona - Brennero. Il confine corre lungo la ferrovia, a sud, fino ad incrociare la strada «comunale dei Pra Longhi». Di qui si risale per tale strada fino ad attraversare il «vaio delle Casarole», si fiancheggia il margine inferiore della scarpata fino ad incontrare la A22 del Brennero. Si continua a sud per tale autostrada fino al mappale 108 (foglio 15). Si procede per il margine inferiore della scarpata fino ad arrivare al confine nord del mappale 101 (foglio 15), per poi proseguire, in direzione sud, per la ferrovia Verona - Brennero ed arrivare in località Ovetti. Si segue, in direzione sud-ovest, quindi il ciglio superiore della scarpata, fino ad incrociare la strada «vicinale Ceredello», che si percorre fino a raggiungere nuovamente la ferrovia Verona - Brennero, che si segue a sud fino ad intersecare il sottopasso della strada «vicinale Tombejolo o Campagna».

Si avanza verso est circoscrivendo il limite nord ed est del mappale 65 (foglio 29), per arrivare alla strada statale 12. La stessa si percorre in direzione sud fino all'abitato nord di Volargne.

Si continua per la «via Menego» e la «via del Marmo», fino al limite sud del comune di Dolcè.

Art. 4.

Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti la densità minima di piante per ettaro non deve essere inferiore a 3.500 ceppi, tranne che per le varietà Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata) e Teroldego, per le quali la densità minima di piante per ettaro non deve essere inferiore a 3.000 ceppi.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige», con la specificazione «Terra dei Forti» ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Vino	Uva/Ha (ton.)	Vol. %
Rosso superiore	12	10,5
Enantio	12	10,5
Cabernet franc	12	10,5
Cabernet Sauvignon	10	11,0
Chardonnay	12	10,5
Pinot bianco	12	10,5
Pinot grigio	12	10,5
Sauvignon	10	11,0

Non è ammesso nessun supero di produzione.

Art. 5.

Per i vini della denominazione di origine controllata «Valdadige», con la specificazione della sottozona «Terra dei Forti», le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della rispettiva zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

In deroga, è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate nell'intero territorio amministrativo delle province di Verona e Trento.

Le deroghe di cui sopra sono concesse alle aziende dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentite le regioni interessate e comunicate all'Ispettorato repressione frodi e alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I vini della denominazione di origine controllata «Valdadige» con la specificazione della sottozona «Terra dei Forti», Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Sauvignon devono essere immessi al consumo dopo il 1° aprile dell'anno successivo alla vendemmia.

I vini della denominazione di origine controllata «Valdadige» con la specificazione della sottozona «Terra dei Forti», rosso superiore, Enantio, Cabernet frane e Cabernet Sauvignon devono essere immessi al consumo dopo il 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

I vini della denominazione di origine controllata «Valdadige», con la specificazione della sottozona «Terra dei Forti» Rosso superiore, Enantio, Cabernet franc e Cabernet Sauvignon, possono riportare la menzione «riserva» solo qualora vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni, di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Ai fini della designazione, per i vini della denominazione di origine controllata «Valdadige», con la specificazione della sottozona «Terra dei Forti» rosso riserva, dovrà essere omessa la specificazione «superiore».

Ai fini della designazione, per i vini della denominazione di origine controllata Valdadige, con la specificazione della sottozona «Terra dei Forti» rosso superiore e rosso riserva, è consentito non riportare il termine «rosso».

Le operazioni di maturazione e affinamento in bottiglia, laddove obbligatorie, devono aver luogo unicamente nella provincia di Verona e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Valdadige», con la specificazione della sottozona «Terra dei Forti», all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Rosso superiore:

colore: rosso rubino, con riflessi granati se invecchiato;

profumo: intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

Rosso riserva:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: ampio, intenso, talvolta speziato;

sapore: pieno, armonico, caldo, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 24,0 g/l.

Enantio e Riserva:

colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;

profumo: gradevole, caratteristico, leggermente speziato;

sapore: secco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol (riserva 12,00% vol);

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 21,0 g/l.

Cabernet franc e Riserva:

colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;

profumo: caratteristico, leggermente speziato;

sapore: secco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol (riserva 12,00% vol);

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 21,0 g/l.

Cabernet Sauvignon e Riserva:

colore: rosso rubino, con riflessi granati se invecchiato;

profumo: vinoso, caratteristico, leggermente speziato;

sapore: secco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol (riserva 12,00% vol);

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 23,0 g/l.

Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, fine;

sapore: secco, talvolta amarognolo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

Pinot grigio:

colore: giallo paglierino, talvolta ramato;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

Sauvignon:

colore: giallo paglierino;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: fresco, asciutto, con aroma caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Valdadige», con la specificazione della sottozona «Terra dei Forti» è obbligatorio riportare l'annata di produzione delle uve.

I vini della denominazione di origine controllata «Valdadige», con la specificazione della sottozona «Terra dei Forti», devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 1,5 litri.

Per gli stessi è obbligatorio l'uso della tradizionale bottiglia di vetro, chiusa con tappo di sughero raso bocca.

02A03666

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Confederazione italiana agricoltori di Agrigento intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia», riconosciuta con decreto ministeriale 14 settembre 1995 - *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1995;

Ha espresso nella riunione del 30 e 31 gennaio 2002, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Sambuca di Sicilia» bianco;

«Sambuca di Sicilia» Ansonica o Inzolia o Insolia;

«Sambuca di Sicilia» Chardonnay;

«Sambuca di Sicilia» Grecanico;

«Sambuca di Sicilia» rosso;

«Sambuca di Sicilia» Nero d'Avola;

«Sambuca di Sicilia» Sangiovese;

«Sambuca di Sicilia» Cabernet-Sauvignon;

«Sambuca di Sicilia» Merlot;

«Sambuca di Sicilia» Sirah;

«Sambuca di Sicilia» rosso riserva;

«Sambuca di Sicilia» rosato;

«Sambuca di Sicilia» passito.

Art. 2.

1. La denominazione d'origine controllata «Sambuca di Sicilia» «Bianco», «Rosso», e «Rosato» è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Sambuca di Sicilia» bianco:

Ansonica (o Inzolia o Insolia) non meno del 50% la restante percentuale deve essere rappresentata, congiuntamente o disgiuntamente, dai vitigni, presenti in ambito aziendale, a bacca bianca non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento.

«Sambuca di Sicilia» rosso e rosato

Nero d'Avola non meno del 50%; la restante percentuale deve essere rappresentata, congiuntamente o disgiuntamente da vitigni, a bacca nera, presenti nell'ambito aziendale, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento;

2. La denominazione d'origine controllata «Sambuca di Sicilia», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: «Chardonnay», «Grecanico», «Ansonica» o «Inzolia»o «Insolia» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, presenti in ambito aziendale non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento fino ad un massimo del 15%.

3. La denominazione d'origine controllata «Sambuca di Sicilia», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni «Nero d'Avola», «Cabernet-Sauvignon», «Sangiovese», «Merlot», «Sirah» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca nera, presenti nell'ambito aziendale, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Agrigento fino ad un massimo del 15%.

4. La denominazione d'origine controllata «Sambuca di Sicilia», passito è riservata ai vini ottenuti da uve Ansonica o Inzolia o Insolia per almeno il 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni Grillo, Sauvignon.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione d'origine controllata «Sambuca di Sicilia» bianco, rosso e rosato, con o senza le specificazioni e le menzioni di cui al precedente art. 1, devono provenire da vigneti coltivati all'interno dei confini territoriali del comune di Sambuca di Sicilia.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Sambuca di Sicilia» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. I sesti d'impianto, le forme d'allevamento (alberello e controspalliera) ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) debbono essere quelli generalmente usati e tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. È escluso il tendone o pergola.

3. Per le tipologie «Sambuca di Sicilia» Bianco con o senza le specificazioni e le menzioni di vitigno la densità di piante non deve essere inferiore a 2500 ceppi/Ha per i vigneti esistenti, mentre per i nuovi impianti e reimpianti non dovrà essere inferiore a 3200 ceppi/Ha.

4. Per le tipologie «Sambuca di Sicilia» rosso, con o senza le menzioni aggiuntive e le specificazioni di vitigno e rosato la densità di piante non deve essere inferiore a 2700 ceppi/Ha per i vigneti esistenti, mentre per i nuovi impianti e reimpianti non dovrà essere inferiore a 3400 ceppi/Ha.

5. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.

6. La resa massima di uve ammesse per la produzione del vino a denominazione d'origine controllata «Sambuca di Sicilia» non deve essere superiore a t 12 per ettaro. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.

7. Per tutte le tipologie «Sambuca di Sicilia» le rese massime dell'uva in vino non dovranno essere superiori al 70% ad eccezione delle tipologie «Sambuca di Sicilia» passito la cui resa non deve essere superiore al 45%.

Qualora tali rese superino i detti limiti, ma non il 75% per tutte le tipologie «Sambuca di Sicilia», e il 50% per il «Sambuca di Sicilia» passito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata. Oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio dei comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata, ma comunque non al di fuori dei comuni di: Contessa Entellina, Giuliana e Bisacquino in provincia di Palermo; Caltabellotta, S. Margherita di Belice, Menfi e Sciacca in provincia di Agrigento.

3. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcoolometrico volumico minimo naturale di 10,50% per i vini bianchi; di 11,50% per i vini rossi e rosati; e di 15,50% per il passito.

4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

5. I vini a denominazione d'origine controllata «Sambuca di Sicilia», possono essere vinificati e/o affinati in recipienti di legno.

6. L'eventuale arricchimento deve essere effettuato con mosto concentrato prodotto da uve della zona di produzione descritta dal precedente art. 3, oppure con mosto concentrato rettificato.

7. I vini a denominazione d'origine controllata «Sambuca di Sicilia» tipologia rosso con o senza menzione di vitigno possono essere qualificati con la menzione «riserva», qualora siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno ventiquattro mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di vendemmia, di cui almeno sei mesi in recipienti di legno.

8. Le uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia» passito devono essere sottoposte, dopo la raccolta, all'appassimento in idonei locali condizionati, sino a raggiungere almeno il potenziale titolo alcolometrico volumico minimo naturale di cui al punto 2.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

1. «Sambuca di Sicilia» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;

odore: delicato, fine intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, delicato, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

2. «Sambuca di Sicilia» Ansonica o Insolia o Inzolia:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato, caratteristico;

sapore: pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

3. «Sambuca di Sicilia» Chardonnay:

colore: bianco paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;

odore: caratteristico varietale;

sapore: pieno, secco, armonico, con buona struttura e persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol%;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

4. «Sambuca di Sicilia» Grecanico:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

5. «Sambuca di Sicilia» rosso:

colore: rubino, talvolta con riflessi granato;

odore: vinoso, caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, fragrante, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

6. «Sambuca di Sicilia» Nero d'Avola:

colore: rubino con riflessi granato specie se invecchiato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

7. «Sambuca di Sicilia» Sangiovese:

colore: rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

8. «Sambuca di Sicilia» Cabernet-Sauvignon:

colore: rubino intenso;

odore: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

9. «Sambuca di Sicilia» Merlot:

colore: rubino tendente al granato se invecchiato;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

10. «Sambuca di Sicilia» Sirah:

colore: rosso rubino carico;

odore: caratteristico, fruttato;

sapore: ricco, corposo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

11. «Sambuca di Sicilia» rosso riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: etereo, caratteristico, intenso e fine;

sapore: asciutto, corposo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 vol%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

12. «Sambuca di Sicilia» rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: fine, caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, fragrante, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 vol%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

13. «Sambuca di Sicilia» passito:

colore: dal dorato all'ambrato;

odore: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: da asciutto a dolce, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 vol%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 26,0 g/l.

Per tutte le tipologie in cui è ammesso l'invecchiamento in fusti di legno può notarsi la presenza di sentore di legno.

È facoltà del Ministro delle politiche agricole e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopraindicati per ciascun vino relativi all'acidità totale ed all'estratto secco.

Art. 7.

1. Nella designazione in etichetta dei vini di cui al presente disciplinare di produzione si devono osservare le seguenti prescrizioni: è vietato usare unitamente alla denominazione, qualsiasi indicazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra» «fine» «scelto» «selezionato» e simili;

I vini di cui all'art. 2, devono riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve;

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore;

2. È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento alle «vigne» dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

3. È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, zone, e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 8.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Sambuca di Sicilia», qualora confezionati in recipienti di vetro di capacità inferiore o uguale a litri 3 devono essere immessi al consumo con tappo di sughero.

2. È vietato l'uso del tappo a corona; per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a litri 0,375 è ammesso il tappo a vite.

02A03829

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Zafferano dell'Aquila»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta «Zafferano dell'Aquila», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dalla cooperativa Altopiano di Navelli con sede in via Umberto I - Civitaretenga (L'Aquila), esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalinientari e la tutela del consumatore - Ex Div VI - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni e dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 ai competenti organi comunitari.

DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA DISCIPLINARE «ZAFFERANO DELL'AQUILA»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione d'origine protetta (D.O.P.) «Zafferano dell'Aquila» è riservata allo zafferano prodotto nei comuni di cui all'art. 3 del presente disciplinare e che abbia i requisiti specificati nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Lo «Zafferano dell'Aquila» a denominazione d'origine protetta (D.O.P.) si ottiene dagli stimmi del fiore del *Crocus Sativus L.*, pianta tubero-bulbosa appartenente alla famiglia delle iridacee.

Il prodotto è di colore rosso porpora e viene commercializzato, previa tostatura, in filamenti allo stato naturale o in polvere.

Il prodotto ammesso a tutela, in condizioni di assoluta purezza, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) Presentazione:

polvere, mediante macinatura degli stimmi tostati;

filamenti, stimmi tostati integri.

b) Specifiche di prodotto:

1. Polvere

COLORE	AROMA
Numero di Crocina > 7,5%	Numero di Safranale > 3%
1%oo E > 1 440	Δ E Picocrocina > 0,400

2. Filamenti

COLORE	AROMA
Numero di Crocina > 6%	Numero di Safranale > 4%
1%oo E > 0,800 440	Δ E Picocrocina > 0,400

Art. 3.

Delimitazione area di produzione

La zona di produzione dello «Zafferano dell'Aquila» di cui al presente disciplinare comprende il territorio dei comuni di: Barisciano, Caporciano, Fagnano Alto, Fontecchio, L'Aquila, Molina Aterno, Navelli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, San Demetrio nei Vestini, S. Pio delle Camere, Tione degli Abruzzi, Villa S. Angelo.

I confini dell'area sono definiti dal perimetro dei territori dei comuni suddetti.

Nell'ambito dell'area la coltivazione dovrà essere praticata in quei terreni posti ad un'altitudine compresa tra 350 e 1000 metri s.l.m.

Art. 4.

Origine del prodotto

Numerosissime fonti storiche documentano con dovizia di particolari le vicende che per oltre sei secoli sono state legate alla produzione ed alla commercializzazione dello zafferano nella provincia di L'Aquila. Addirittura le alterne fortune del comprensorio e lo sviluppo economico e quindi urbano, della stessa città di L'Aquila, sono state strettamente legate alla disponibilità di questo prodotto assurto in alcune epoche storiche a vero e proprio bene rifugio, particolare questo, che gli ha conferito l'attributo di «Oro vermiglio».

L'importanza assunta dalla commercializzazione dello zafferano indusse molti commercianti, soprattutto del nord Europa, a stabilire una fissa dimora a L'Aquila, creando così le premesse per una fiorente attività economica ed un intenso scambio culturale che favorirono moltissimo l'evoluzione dei rapporti sociali e politici tra popolazioni locali e quelle del centro e nord Europa.

In questo caso porre in essere la tutela della denominazione geografica significa non soltanto salvaguardare un prodotto commerciale soggetto ad imitazione e ad usurpazione della denominazione per le caratteristiche merceologiche uniche, bensì tutelare il patrimonio storico e culturale nell'area considerata, ancora oggi vivo e presente nelle pratiche colturali, in cucina, nelle quotidiane espressioni idiomatiche e manifestazioni folcloristiche.

La consapevolezza che la tutela della denominazione geografica presuppone la certezza dell'origine del prodotto, impone particolari procedure per assicurare la tracciabilità delle varie fasi di produzione. Pertanto i produttori dello «Zafferano dell'Aquila» e le particelle catastali su cui si coltiva, verranno iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Il sistema di coltivazione del *Crocus Sativus L.*, dal quale si ottiene lo zafferano a D.O.P., adotta le seguenti pratiche colturali, desunte direttamente da quelle tradizionalmente in uso nella zona.

Le operazioni di preparazione del terreno prevedono: aratura ad una profondità di 30 cm ed interramento di concime organico, affinamento e livellamento della superficie, preparazione delle aiuole e apertura da 2 a 4 solchi alla distanza di 20-25 cm che ospiteranno la nuova piantagione.

È vietato l'apporto di qualsiasi altro tipo di fertilizzante durante il ciclo vegetativo.

I bulbo-tuberi, raccolti nella prima metà di agosto devono essere cerniti, avendo cura di selezionare quelli più grandi ed esenti da attacchi parassitari, reimpiantati, con l'apice vegetativo rivolto verso l'alto, nel nuovo terreno nella seconda metà di agosto.

La rotazione colturale è di cinque anni.

Entro ogni fila i bulbi vanno posti a fila continua, la quantità di bulbi necessari oscilla tra 500.000-600.000 per ettaro, ovvero 7-10 t/ha.

Dopo la semina vanno effettuate semplici operazioni colturali di rincalzatura e zappatura.

Non è consentito il diserbo chimico mentre le irrigazioni sono consentite solo in casi di eccezionali siccità.

Nel mese di ottobre, dopo circa 60-70 giorni dall'impianto, inizia la fioritura che si protrae per circa 20 giorni; in questa fase i fiori devono essere raccolti manualmente nelle prime ore del mattino, prima che questi si aprono, e portati nei laboratori per procedere alle operazioni di sfioratura che consiste nella separazione degli stimmi dal calice costituito dai petali. Gli stimmi ottenuti dalle operazioni di sfioratura vanno raccolti in setacci e messi ad asciugare sopra la brace di legna (quercia, mandorlo) a circa 20 cm di distanza facendo attenzione a smuoverli di tanto in tanto fino a tostatura ottimale. La tostatura può durare circa 15-20 minuti.

È considerato disseccamento ottimale quando lo stimma, premuto tra le dita si frantuma.

Con l'essiccazione alla brace lo zafferano conserva il colore rosso porpora, fragranza e aroma.

Sono vietati altri sistemi di tostatura.

Il prodotto, in filamenti integri o ridotto in polvere, deve essere conservato in modo naturale, in sacchetti di tela, senza conservanti, in ambienti asciutti e bui.

Terminata la raccolta dei fiori la pianta deve restare nel terreno fino ai primi giorni di agosto dell'anno suecessivo, per permettere lo sviluppo dei nuovi bulbi.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Numerosi documenti attestano che la coltivazione dello zafferano nella provincia di L'Aquila veniva effettuata già dal XIII - XIV secolo. L'importanza economica assunta e le alterne fortune hanno segnato fortemente la vita delle popolazioni locali, favorendo scambi commerciali con diverse aree europee come si può desumere dalle notizie storiche.

Inoltre, la particolarità biologica di questa pianta che si propaga solo per clonazione, in quanto sterile triploide, fa si che in mancanza di una evoluzione genetica legata alla riproduzione gamica, la pianta mantenga inalterati i caratteri nel tempo. Questa particolarità rende lo «Zafferano dell'Aquila» un fossile vivente in quanto, sia i caratteri botanici della pianta, che le tecniche colturali impiegate per la coltivazione, sono rimaste invariate da olre seicento anni. Ne consegue che le piante coltivate nella provincia di L'Aquila rappresentano una popolazione, che definiamo cultivar o biotipo perché le piccole modifiche biologiche che la distinguono da altre cultivars sono intervenute eslusivamente a causa delle particolari condizioni pedoclimatiche dell'area.

Art. 7.

Organismo di controllo

Le verifiche di rispondenza del prodotto alle disposizioni del presente disciplinare verranno svolte da un organismo di controllo conforme alle disposizioni dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

L'immissione al consumo della D.O.P. «Zafferano dell'Aquila» deve avvenire secondo le seguenti modalità:

Il prodotto deve essere posto in vendita in bustine di carta o vasetti di vetro o altro materiale nobile purché risponda alle vigenti normative comunitarie in materia di confezionamento dei prodotti alimentari deperibili. Sono escluse confezioni in plastica.

Il contenuto di ogni confezione deve essere dichiarato al netto così come deve essere dichiarata la presentazione se polvere o stimmi integri (fili, filamenti), la quantità per ogni confezione può essere determinata senza vincoli.

Sulle etichette delle confezioni contrassegnate a D.O.P., bustine, vasetti o altro, devono essere riportati, a caratteri chiari e leggibili, le seguenti indicazioni:

il logo come specificato al successivo art. 9;

la denominazione «Zafferano dell'Aquila». Denominazione d'origine protetta, realizzata con caratteri di dimensione maggiore di quelli di ogni altra scritta dell'etichetta;

il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice, nonché l'eventuale marchio aziendale;

dovrà figurare il simbolo grafico comunitario relativo alla identificazione della denominazione d'origine protetta.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, scelto e similari.

Art. 9.

Logo

Descrizione: il marchio di identificazione è rappresentato da un riquadro (colore blu pantone 5125) dentro il quale si evidenziano gli emblemi di riconoscimento del prodotto.

Il nome del prodotto «Zafferano dell'Aquila» utilizza caratteri Proteus Medium cp 48, al centro è raffigurato il fiore stilizzato del Crocus S., con petali colore rosso pantone 219 al 50% gli stessi bordati di colore rosso pantone 219, dal fiore inoltre escono i tre stimmi, caratteristica del Crocus S., di colore rosso pantone 1795.

La scritta «Denominazione d'origine protetta», caratteri Garamond colore nero, è posizionata al di sopra del riquadro. Completa l'identificazione della D.O.P. il Logo comunitario posizionato ad un lato dell'immagine principale.

02A03830

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25, recante: «Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 40/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 dell'8 marzo 2002).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel suddetto supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

agli articoli 2, 3 e 7, ovunque è indicato il numero «*60*», leggasi: «*72*»;

all'articolo 2, comma 1, laddove si introduce il nuovo articolo 72-*terdecies* (Adeguamenti normativi), al comma 2 della predetta norma, primo periodo, dove è scritto: «..., *la Commissione* di cui al comma 1 ...», leggasi: «..., *il Comitato* di cui al comma 1 ...»;

all'articolo 7, comma 1, laddove è introdotto il nuovo ALLEGATO VIII-*ter*, la tabella indicante i VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE, deve intendersi pubblicata nel testo seguente:

ALLEGATO VIII-*ter*
(art. 72-*ter*, comma 1, lettera *d*)

«VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

EINECS [1]	CAS [2]	NOME AGENTE	VALORI LIMITE				NOTAZIONE [3]
			8 ore [4]		Breve Termine [5]		
			mg/m^3 6)	Ppm 7)	mg/m^3 6)	ppm 7)	
		Piombo inorganico e suoi composti	0,15				

1) EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances.

2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.

3) La notazione "Pelle" attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle.

4) Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore.

5) Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, se non altrimenti specificato.

6) mg/m^3: milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa.

7) ppm: parti per milione di aria (ml/m^3)».

02A03890

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25, recante: «Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 40/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 dell'8 marzo 2002).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella suddetta *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 60, all'art. *72*-sexies (Misure specifiche di protezione e di prevenzione):

al comma 2, dove è scritto: «...nell'allegato VIII-*sexties* o in loro assenza, con metodiche appropriate *o* con particolare riferimento...», leggasi: «...nell'allegato VIII-*sexies* o in loro assenza, con metodiche appropriate *e* con particolare riferimento...»;

al comma 6, dove è scritto: «6. Il datore di lavoro mette *e* disposizione...», leggasi: «6. Il datore di lavoro mette *a* disposizione...»;

alla pag. 63, all'art. *72*-terdecies (Adeguamenti normativi), al comma 2, dove è scritto: «2. Con uno *e* più decreti...», leggasi: «2. Con uno *o* più decreti...»;

alla pag. 64 all'ALLEGATO VIII-quater (art. 72-ter, comma 1, lettera e)), riguardante «VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA»:

al punto 1., dove è scritto: «1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (*PdB*)...», leggasi: «1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (*PbB*)...»;

al punto 2., al secondo alinea, dopo: «2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:», dove è scritto: «- nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40µg *Pd/100* ml di sangue.», leggasi: «- nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40µg *Pb/100* ml di sangue.».

AVVERTENZA: *Il presente «Errata-corrige» tiene conto delle correzioni apportate nell'«Avviso di Rettifica» pubblicato alla pag. 62 di questa stessa* Gazzetta Ufficiale.

02A03891

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651083/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 4 0 9 *

€ 0,77